

INDICE

Art. 1 - Definizioni	pag. 3
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento	pag. 4
Art. 3 - Durata	pag. 7
Art. 4 - Servizi diversi da quelli di linea	pag. 8
Art. 5 - Modifiche alle condizioni contrattuali	pag. 8
Art. 6 - Materiale rotabile e depositi	pag. 10
Art. 7 - Disciplina dell'autorizzazione all'impiego degli autobus di linea con conducente per uso "fuori linea" - Art. 87 IV comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Nuovo codice della Strada ...	pag. 18
Art. 8 - Modalità di esercizio	pag. 20
Art. 9 - Legale rappresentante, responsabile dell'esercizio	pag. 21
Art. 10 - Raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi	pag. 22
Art. 11 - Titoli di viaggio e tariffe	pag. 22
Art. 12 - Obblighi di servizio: obblighi di qualità e modalità di calcolo degli indicatori al fine dell'erogazione della relativa quota di compensazioni economiche	pag. 25
Art. 13 - Obblighi di servizio: rapporto di servizio	pag. 36
Art. 14 - Obblighi di servizio: prescrizioni diverse	pag. 36
Art. 15 - Obblighi di servizio: informazioni alla clientela	pag. 38
Art. 16 - Obblighi di servizio: obblighi di informazione all'Ente concedente	pag. 41
Art. 17 - Personale dipendente	pag. 44
Art. 18 - Obblighi in caso di subentro di altro concessionario	pag. 46
Art. 19 - Compensazioni economiche	pag. 47
Art. 20 - Penali contrattuali	pag. 52
Art. 21 - Sanzioni amministrative	pag. 57
Art. 22 - Vigilanza	pag. 57
Art. 23 - Risoluzione del contratto e revoca dell'aggiudicazione	pag. 58

Art. 24 - Responsabilità	pag. 60
Art. 25 - Cessione	pag. 60
Art. 26 - Subaffidamento dei servizi complementari al trasporto	pag. 60
Art. 27 - Modalità di gara	pag. 61
Art. 28 - Regole di partecipazione e contenuti dell'offerta	pag. 67
Art. 29 - Procedura e criteri di aggiudicazione gara	pag. 69
Art. 30 - Garanzia per l'esecuzione del servizio	pag. 70
Art. 31 - Disposizioni generali	pag. 71
ELENCO ALLEGATI	pag. 72

Art. 1 – Definizioni

- 1.1** Ai fini del presente Capitolato s'intende per:
- a) **Ente concedente:** il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Capitolato e cioè la Provincia di Torino;
 - b) **Impresa concorrente:** i soggetti cui il Capitolato si rivolge fornendo le informazioni e indicando gli obblighi e le condizioni che gli stessi devono prendere in considerazione ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione dell'offerta;
 - c) **Concessionario:** il soggetto, Impresa affidataria, che, risultando il migliore offerente, sarà aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Capitolato;
 - d) **Gestore del servizio:** il concessionario
 - e) **Gestore uscente:** gli attuali gestori del servizio di Trasporto Pubblico Locale in fase di affidamento con il presente Capitolato sino al subentro dell'impresa affidataria;
 - f) **Nuovo aggiudicatario:** i soggetti che, alla scadenza dei Contratti di servizio stipulati conseguentemente all'espletamento della gara cui il presente Capitolato fa riferimento, subentreranno all'Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara;
 - g) **Provincia:** Provincia di Torino
 - h) **Contratto di servizio:** il contratto che sarà stipulato tra l'Ente concedente e l'Impresa affidataria;
 - i) **Servizi di trasporto pubblico locale (TPL):** rete di TPL, costituita da linee di autobus in cui ogni linea è composta da uno o più percorsi ed ogni percorso da una o più corse, effettuate secondo una frequenza (giornaliera) ed una cadenza (oraria) definita; il complesso delle corse, e correlati frequenze ed orari, costituisce il PEA (Programma d'esercizio aziendale) della linea.
 - j) **Servizi a chiamata:** servizi di Trasporto Pubblico Locale svolti con modalità particolari, in funzione della domanda di trasporto;
 - k) **Nuovo affidatario:** il soggetto che subentra all'Impresa affidataria in caso di risoluzione, decadenza, revoca del Contratto di servizio;
 - l) **Bacino:** parte della rete che si identifica in un'area territoriale omogenea;
 - m) **Omnibus:** banca dati contenete i PEA: anagrafica di tutte le linee, percorsi, corse, principali fermate, orari di fermata e frequenza di effettuazione dei servizi;

- n) **OTX**: “un modulo base”, capace di esplicitare le funzioni di Osservazione dei movimenti della flotta di veicoli ed interagire in tempo reale con essi al fine di realizzare, il più puntualmente possibile, il programma di esercizio, e ottenerne le informazioni capaci di controllare le condizioni reali d’esercizio e di confrontarle con il PEA;
- o) **Apparato di bordo OTX**: apparato installato a bordo dell’autoveicolo (cabina di guida o altro spazio all’interno del veicolo), capace di identificare, misurare, registrare e trasmettere la propria posizione alla centrale, avvalendosi del sistema satellitare GPS integrato dalla conoscenza delle distanze percorse in linea sulla base dell’odometro e delle svolte lungo il percorso sulla base del giroscopio, associando tali informazioni al tempo e all’identificativo di bordo; inoltre, acquisisce, attraverso opportuno sensore posto sul pulsante di apertura-porte, l’istante e la localizzazione del veicolo al momento dell’apertura;
- p) **P.E.A.**: programma d’esercizio aziendale: anagrafica delle linee, percorsi, corse, principali fermate, orari di fermata e frequenza di effettuazione dei servizi;
- q) **TPL**: trasporto pubblico locale;
- r) **Corsa**: percorso necessario per effettuare un servizio di TPL tra due capolinea;
- s) **Orario**: ulteriore specificazione della corsa che individua l’orario di partenza e di arrivo alle fermate;
- t) **Linea**: insieme di corse suddivise in andata e ritorno tra due capolinea;
- u) **Fuorilinea**: utilizzo di autobus destinati al TPL in servizi a totale carico di terzi (noleggio) o in servizi eserciti in regime di concorrenza;
- v) **Corse di trasferimento**: percorso necessario per effettuare il riposizionamento di un autobus dal deposito al capolinea o tra capolinea diversi;
- w) **Servizi complementari**: servizi a domanda debole, eccezionali (es. corse bis e servizi marginali in ore di punta), destinati ad esigenze di mobilità particolari (es. navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), servizi a chiamata, servizi in area a domanda debole;
- x) **Autobus contribuiti**: autobus acquistati con finanziamenti pubblici, totali o parziali.

Art. 2 - Oggetto dell’affidamento

- 2.1** L’oggetto del presente Capitolato è l’affidamento in concessione dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma con riferimento agli ambiti territoriali,

alle aree urbane e alle area a domanda debole, con percorsi, linee, corse, principali fermate, orari, e frequenze e modalità di effettuazione dei servizi, descritti nell'Allegato 1 al presente Capitolato, ai sensi dell'art. 18 e 19 del D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997, e s.m.i. e art. 10 della L.R. Piemonte del 4/1/2000 n. 1 e s.m.i. per un valore complessivo di Euro 31.347.866,42 più IVA e per un numero di km*vetture 21.655.125, per il bacino unico della Provincia di Torino e delle Comunità Montane; nonché Euro 3.307.360,74 più IVA e per un numero di km*vetture 1.977,443 per i Comuni di seguito descritti, come meglio specificato nell'elenco di cui all'Allegato n. 12.

2.2 La prestazione oggetto dell'affidamento è unitaria, ed unico è l'aggiudicatario per tutti i servizi oggetto dell'affidamento.

2.3 L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente concedente e del Concessionario scaturenti dalla gara in oggetto saranno regolati mediante contratto di servizio, nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

2.4 I contratti di servizio sono stipulati come segue:

- tra l'aggiudicatario unico e la Provincia di Torino per i servizi di TPL di competenza della Provincia di Torino, e quelli di competenza delle Comunità montane;
- tra l'aggiudicatario unico e la Città di Ivrea per i servizi di competenza della Città di Ivrea;
- tra l'aggiudicatario unico e la Città di Pinerolo per i servizi di competenza della Città di Pinerolo;
- tra l'aggiudicatario unico e il Comune di Bardonecchia per i servizi di competenza del Comune di Bardonecchia;
- tra l'aggiudicatario unico e il Comune di Carmagnola per i servizi di competenza del Comune di Carmagnola;
- tra l'aggiudicatario unico e il Comune di Giaveno per i servizi di competenza del Comune di Giaveno;

secondo quanto previsto dai seguenti accordi di programma:

- Provincia di Torino e Regione Piemonte;
- Provincia di Torino e Comunità Montane;
- Provincia di Torino e Comune di Bardonecchia;
- Provincia di Torino e Comune di Carmagnola;
- Provincia di Torino e Comune di Giaveno;

nonché secondo quanto regolato dalle seguenti convenzioni:

- Provincia di Torino e Città di Ivrea;
- Provincia di Torino e Città di Pinerolo;

accordi e convenzioni tutti allegati al presente capitolato al n. 2 dalla lett. a) alla lett. r).

2.5 Il Capitolato individua le condizioni che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Capitolato di gara.

L'allegato n. 1, contenente i P.E.A., fotografa il servizio al 1 aprile 2009, estratti dalla banca dati Omnibus; essi sono predisposti su CD in formato Access e forniti a richiesta del partecipante. Inoltre, sempre su richiesta sono forniti su CD in formato Excel le coordinate delle fermate e la rappresentazione delle geometrie dei percorsi estratte dal Grafo geometrico (archi e nodi) dei trasporti relativo alla porzione di territorio di competenza della Provincia di Torino contenente i nodi fermata. Il sistema di riferimento utilizzato è il seguente: localizzazione: tramite coordinate UTM; Datum: WGS 1984; Ellissoide: INTERNATIONAL909; Proiezione: UTM. Al momento della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, i PEA potranno essere diversi, per effetto della variazione della domanda prodotta e soddisfatta nel frattempo, ferme restando le garanzie di cui all'art. 5.3.

2.6 L'esercizio delle linee individuate nell'Allegato n. 1 è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente concedente degli obblighi di servizio previsti dai successivi articoli¹.

2.7 A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l'Ente concedente corrisponderà al Concessionario le compensazioni economiche, nella misura e secondo le modalità indicate al successivo art. 19. Al Concessionario è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità di cui all'art. 11 (Titoli di viaggio e tariffe) (c.d. affidamento *net cost*), ad eccezione del servizio urbano di Bardonecchia, i cui ricavi da traffico sono introitati dal Comune stesso e le cui compensazioni economiche sono determinate al lordo dei ricavi da traffico (*gross cost*). Al Concessionario sono altresì attribuiti i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli autobus (quali ad es. la pubblicità sui mezzi), ed i contributi, di competenza dello Stato², a

¹ come normato dall'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

² leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006

copertura degli oneri dei pregressi CCNL, erogati direttamente dalla Regione, secondo le modalità descritte all'art. 17.10.

Art. 3 - Durata

- 3.1** L'affidamento oggetto del presente Capitolato ha la durata di 6 (sei) anni secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. Piemonte n. 1 del 4/1/2000, e s.m.i e dall'accordo di programma Regione Piemonte – Provincia di Torino. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto di diritto. Il Concessionario svolgerà il servizio fino al subentro del nuovo affidatario e per l'ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.
- 3.2** Decorsa la metà del periodo contrattuale l'Ente concedente procede ³a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e degli accordi di programma Provincia - Regione, Comuni e Comunità Montane:
- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio;
 - b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
 - c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta;
 - d) la copertura finanziaria, riferita al triennio successivo, relativa alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti.
- 3.3** Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare⁴, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, il Concessionario, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1467 c.c., è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali e alle stesse compensazioni economiche unitarie fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
- 3.4** L'Ente concedente, per le variazioni oltre i limiti indicati al precedente comma 3, effettua le modificazioni della rete e dei servizi di comune accordo con il Concessionario; in mancanza di accordo, le parti contraenti potranno recedere dal contratto, e l'affidatario garantisce, a richiesta dell'Ente concedente, la continuazione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario per un ulteriore periodo di dodici mesi senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

³ L.R. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 art. 10 co. 2

⁴ LR N. 1/2000 art. 10 co. 3

- 3.5** In caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza, o di decadenza o di recesso dal contratto medesimo, al gestore che cessa non è dovuto alcun indennizzo⁵.

Art. 4 - Servizi diversi da quelli di linea

- 4.1** I servizi svolti in aree a domanda debole o in orari a domanda rarefatta o per utenza particolare possono essere svolti con modalità in tutto o in parte diverse da quelle di linea, su richiesta dell'Ente concedente sentito il Concessionario, e valutate le eventuali esigenze del Concessionario, o su richiesta del Concessionario stesso.
- 4.2** Tra i servizi di cui sopra rientra il servizio di trasporto pubblico a chiamata con percorsi e orari flessibili o fissi, le cui corse si effettuano, per intero o in parte, solo previa prenotazione. Il servizio potrà essere effettuato con veicoli di piccole dimensioni (autobus, taxi o auto da noleggio con conducente, minibus), secondo le modalità e alle condizioni descritte nell'allegato n. 3.

Art. 5 - Modifiche delle condizioni contrattuali

- 5.1** Le condizioni d'esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone, di cui all'art. 2, possono essere modificate per esigenze di pubblico interesse a semplice richiesta dall'Ente concedente, sentito il Concessionario, e valutate le eventuali esigenze del Concessionario.
- 5.2** Per modifiche alle condizioni d'esercizio si intende:
- l'istituzione di nuove linee o corse anche temporanee;
 - la soppressione di linee o corse esistenti;
 - ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
 - l'istituzione di servizi a chiamata anche con contestuale parziale riduzione dei servizi di linea.
- 5.3** Per le modifiche contemplate nel presente articolo, il Concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali e compensazioni economiche unitarie sino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione.
- 5.4** Il Concessionario può effettuare autonomamente modifiche del PEA:
- per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti);
 - nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica;
 - a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli);

⁵ Art. 18, comma 2, lett. d) del D. Lgs. del 19/11/1997, n. 422

- per lavori in corso.

Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e temporanea interruzione del servizio, e qualunque variazione al PEA. Il Concessionario attua la messa in esercizio delle modifiche, di cui al presente comma, dandone immediata comunicazione all'Ente concedente, e sino a quando l'Ente concedente non disponga altrimenti.

- 5.5** In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, tale da determinare sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Concessionario è tenuto ad adottare, in osservanza delle disposizioni vigenti, adeguati provvedimenti di potenziamento del servizio, dandone comunicazione all'Ente concedente se possibile in anticipo e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, comprensiva di descrizione dettagliata delle cause del fenomeno. Per afflusso straordinario ed imprevedibile si intende il verificarsi di una situazione eccezionale, diversa dalle normali punte di traffico, che non era possibile prevedere al momento della definizione del PEA.
- 5.6** Qualora si verificasse ripetutamente su determinate corse il superamento dei limiti di carico del veicolo, il Concessionario è obbligato ad utilizzare mezzi di maggiore capienza (autobus con più di 55 posti a sedere) e, se ciò non fosse sufficiente o non fosse possibile per problemi connessi alla transitabilità dei veicoli, ad incrementare il numero di corse simultanee.
- 5.7** In caso di riduzione della domanda e in tutti i casi in cui il PEA preveda l'impiego contemporaneo di più mezzi sulla stessa corsa, il Concessionario riduce in proporzione i mezzi impiegati con tempestività rispetto alla variazione della domanda, dandone comunicazione all'Ente concedente entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.
- 5.8** Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ente concedente gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile variazione delle esigenze dell'utenza delle corse necessarie (in particolare operaie o scolastiche) e dai quali possa derivare una variazione del monte vetture*Km dato in concessione.
- 5.9** Nel caso di potenziamento del servizio, previsto al comma 5, l'Ente concedente, prima di procedere all'erogazione delle compensazioni economiche relative a tali corse, si riserva di verificarne, anche a posteriori, l'effettiva necessità.
- 5.10** Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli

scioperi, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.

- 5.11** In caso di scioperi del personale del Concessionario, lo stesso garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti di detta normativa. Le fasce orarie dei “servizi minimi” garantiti devono essere uguali su tutto il territorio provinciale.
- 5.12** Nel caso delle modifiche di cui ai commi precedenti, ai fini dell’adeguamento dell’ammontare delle compensazioni economiche, sono dettagliatamente contabilizzate tutte le percorrenze incrementali e decrementali causate dai suddetti o altri eventi. Tali contabilizzazioni dovranno risultare dai rapporti di servizio di cui all’art. 13.
- 5.13** In tutti i casi di modifiche ai P.E.A. disciplinati dal presente articolo, il Concessionario deve assicurare un’adeguata informazione alla clientela, secondo quanto previsto dall’art. 15.

Art. 6 – Materiale rotabile e depositi

- 6.1** Il Concessionario dovrà svolgere il servizio affidato con autobus autorizzati in numero sufficiente e tipo adeguato ad assicurare l’effettuazione del medesimo, nel rispetto della normativa vigente, immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone, ai sensi dell’art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), dotati delle apparecchiature tecnologiche installate in conformità al successivo comma 15, e all’art. 11.13, e garantendo gli standard minimi di qualità di cui ai paragrafi successivi.
- 6.2** La Provincia ha stimato, come requisito minimo per la partecipazione alla gara, per l’espletamento dei servizi relativi a tutti i contratti di cui all’art. 2.4, il possesso di un numero complessivo di mezzi pari a 540, calcolato tenuto conto del numero massimo di impegno nel corso della giornata (invernale e scolastica) per ogni autolinea, in ora di massima punta, ed in un arco temporale di 20 minuti, aumentato di una riserva del 10%.

La sopraccitata dotazione minima richiesta deve prevedere, tra l’altro, almeno:

- 2.5% autobus di mt. 15 extralunghi o autosnodati
- 1.5% minibus (Posti 8+1)

- 0.5% autovetture a trazione integrale (4x4) da utilizzare nelle Comunità montane.

Nel numero complessivo stimato devono essere previsti, per i servizi a carattere prevalente urbano e suburbano, almeno:

- Ivrea: 21 urbani lunghi;
- Pinerolo: 6 urbani corti e 1 lungo;
- Bardonecchia: 7 urbani corti e 3 medi;
- Carmagnola: 5 suburbani lunghi e 5 corti;
- Giaveno: 1 corto.

Il Concessionario è comunque responsabile della regolarità del servizio; pertanto, in nessun caso l'assolvimento dei suddetti requisiti minimi può essere invocato dal Concessionario quale motivo di esonero o limitazione della propria responsabilità.

6.3 Il parco autobus di cui al punto 2 destinato all'effettuazione del servizio deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) Età:

1) Età media: 9 anni

2) Età massima: 18 anni, (fatto salvo quanto stabilito all'ultimo capoverso del presente comma e al comma 9) e, per gli urbani corti 15 anni; al fine del calcolo dell'anzianità degli autobus viene considerata l'età come risultante dalla differenza tra l'anno, mese, giorno in corso alla scadenza della presentazione dell'offerta e l'anno, mese, giorno di prima immatricolazione.

b) Numero minimo autobus omologati Euro 3 ed Euro 4 sul parco circolante: 250.

c) Numero minimo autobus attrezzati per disabili: 350.

d) Numero minimo autobus dotati di sistema di condizionamento dell'aria: 450.

e) Percentuale minima autobus dotati di impianto audiovisivo interno ed esterno al mezzo (con possibilità di separare i due canali) per l'avviso di prossimità di fermata e di destinazione: 300.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso uniformarsi alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 66-3859 del 18/9/2006 (Allegato n. 5), che prevede, tra l'altro, al paragrafo 2.1.1 (*Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il TPL e per i servizi integrativi allo stesso*), punto 4, che a partire dal 1 ottobre 2010 sia definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato. Tutti gli autobus nuovi,

immatricolati nel corso del contratto, devono essere dotati di sollevatori per disabili, aria condizionata e classe di omologazione EURO 4 o successive, nonché di impianto audiovisivo interno ed esterno al mezzo (con possibilità di separare i due canali) per l'avviso di prossimità di fermata.

- 6.4** In sede di presentazione dell'offerta tecnica, l'Impresa concorrente dovrà descrivere il parco mezzi che intende utilizzare nell'espletamento del servizio, dettagliando la tipologia espressa in mt. (extralungo mt.: 15, lungo mt.: 12, normale mt.: 10,5, medio mt.: 8, corto mt.: 7,5, cortissimo mt.: 5,5, articolato o snodato mt.: 18 ecc.), la capienza espressa in posti per autobus, l'età degli autobus (per gli autobus immatricolati all'estero occorre dichiarare la data di prima immatricolazione all'estero), la tipologia di alimentazione, la classe di omologazione (Euro 1 o 2 o 3 o 4, ecc.), il n. di mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili, il n. di mezzi con climatizzatore, con dispositivi audiovisivi interni ed esterni di segnalazione di prossimità di fermata, eventuali altri dispositivi anche di sicurezza che l'impresa concorrente intende offrire.
- 6.5** L'impresa affidataria, anche ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'art. 87 comma 3, del D.L. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, su foglio Excel, l'elenco degli autobus da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco degli autobus di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 e l'affidabilità del servizio descrivendone le caratteristiche tecniche, con indicazione delle relative targhe e corredati di copia del titolo di disponibilità. Il Concessionario dovrà inoltre produrre copia della carta di circolazione degli stessi e documentazione atta a dimostrare la data di prima immatricolazione anche se avvenuta in un Paese diverso dall'Italia; qualora i mezzi non siano di proprietà del nuovo affidatario, lo stesso dovrà presentare la documentazione atta a dimostrare la disponibilità, ai fini dell'impiego nei servizi di cui al presente Capitolato, degli automezzi per tutta la durata del contratto. Il mancato adempimento può comportare l'applicazione di quanto disposto dall'art. 23.1 lett. g) (risoluzione del contratto).
- 6.6** All'interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, corrispondente a quello stabilito nella carta di circolazione. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche

tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dalla Direzione generale competente per territorio della Motorizzazione civile per la Provincia di Torino – Ramo Trasporti, e approvata dall'Ente concedente prima dell'immissione in servizio.

- 6.7** Gli autoveicoli devono rispettare i requisiti d'immagine di cui alla D.G.R. Piemonte n. 134-22089 del 5 luglio 1988 e s.m.i (Allegato n. 7), che stabilisce le caratteristiche del "Progetto d'immagine omogenea e unitaria del TPL": colore di fondo azzurro, fascia orizzontale lungo il perimetro di colore giallo, con riportati in positivo, in colore nero marchio e logotipo “Trasporti della Regione Piemonte” e, nei colori originali, il simbolo della Regione Piemonte. Su ciascun veicolo, acquistato con i contributi della Regione Piemonte, deve inoltre essere applicata la seguente dicitura: "Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte".
- 6.8** E' ammessa l'applicazione sulla carrozzeria di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale limitatamente alle fiancate laterali, lasciando liberi i finestrini, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nell'applicazione di tali pellicole e di ogni altro dispositivo pubblicitario deve comunque essere salvaguardata l'esigenza di una facile ed immediata identificazione del Concessionario del servizio di trasporto pubblico, il rispetto dell'immagine del Concedente e della Regione, della scritta "Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte", il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico-sociali, nonché delle norme previste dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e dai regolamenti autodisciplinari per la categoria dei pubblicitari.
- 6.9** L'Accordo di programma Regione - Provincia (allegato n. 2) prevede risorse regionali per investimenti in materiale rotabile pari a: per l'anno 2007 € 2.893.139,79, per l'anno 2008 € 6.277.149,56, per l'anno 2009 € 6.103.796,62. Dette risorse a marzo 2009 non sono ancora state rese disponibili. La Regione Piemonte con Circolare n. 2112/DB1204 del 10/03/2009 (allegato n. 26) ha comunicato che a seguito della recente approvazione del bilancio annuale di previsione regionale per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per gli esercizi 2009-2010-2011 l'ammontare delle risorse a disposizione per gli anni 2010 e 2011 è pari al 70% dello stanziamento previsto nel piano triennale regionale trasfuso nel suddetto accordo di programma. Dette risorse sono destinate alla sostituzione mediamente del 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto, con autobus nuovi di fabbrica, aventi caratteristiche descritte nella Deliberazione della Giunta regionale

del 17.03.2008, n. 22-8415⁶, acquistati direttamente dalla Regione Piemonte e concessi in comodato d'uso al Concessionario a condizione che il Concessionario stesso si faccia carico della sostituzione del rimanente 40% di autobus pre-Euro ed Euro 0. Tuttavia la Regione si riserva eventualmente di modificare la suddetta modalità di acquisizione dei mezzi, fermo restando la garanzia di impiego nel servizio di TPL della Regione Piemonte per almeno 10 anni degli autobus acquistati, in tutto o in parte, con fondi pubblici.

- 6.10** Fatte salve diverse future disposizioni regionali, la manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali automezzi acquistati con finanziamento regionale concessi in disponibilità al Concessionario, ai sensi del precedente comma, sono a carico del Concessionario stesso. In ogni momento e comunque alla scadenza del contratto di servizio ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, gli autobus acquistati con contributi pubblici possono essere sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dal Concessionario il quale sarà, comunque, chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento degli autobus che vada oltre il normale degrado d'uso e a corrispondere le penali di cui all'art. 20, oltre al risarcimento danni.
- 6.11** Gli autobus acquistati ai sensi del precedente comma 9 (sia quelli a totale carico della Regione, 60%, sia quelli a totale carico del Concessionario, 40%, acquistati per ottenere il precedente 60%) non potranno essere distratti dal servizio di linea contribuito per l'utilizzo in servizi "fuorilinea" per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso. L'impiego di autobus contribuiti in servizi "fuorilinea" costituisce distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 1 della L. n. 218 dell'11/8/2003, con la conseguente applicazione delle penali di cui all'art. 20.
- 6.12** Il Concessionario, in sede di offerta tecnica, dovrà altresì dichiarare il numero di depositi dei veicoli che intenderà adibire al servizio, nonché la capacità complessiva di stoccaggio dei veicoli in tali depositi, suddividendola tra la capacità di rimessaggio al coperto e di parcheggio riservato non coperto e la localizzazione approssimativa sul territorio provinciale. I depositi dovranno disporre di una superficie coperta atta al rimessaggio di veicoli adibiti al servizio oggetto dei singoli contratti sottoscritti con la Provincia ed i Comuni di Bardonecchia, Carmagnola, Giaveno, Ivrea e Pinerolo e/o di una superficie riservata scoperta atta al parcheggio di veicoli adibiti al servizio oggetto

⁶ Allegato n. 17

dei suddetti contratti. Inoltre, ogni deposito deve disporre di almeno un locale tecnico-operativo riservato al personale in servizio, completo di servizi igienici. Per capacità complessiva di stoccaggio dei veicoli s'intende il totale dei veicoli adibiti al servizio rimessabili (al coperto) in tutti i depositi, sommato al totale del numero di veicoli, adibiti al TPL, parcheggiabili su una superficie riservata non coperta nell'insieme dei depositi indicati dal concorrente ed aventi le caratteristiche suddette. La capacità di stoccaggio dei veicoli deve essere computata sulla base di un veicolo "lungo", con lunghezza minima di 11,80 metri. La capacità complessiva di stoccaggio dei veicoli offerta non può essere inferiore di più del 20% del numero di veicoli adibiti al servizio extraurbano ed urbano previsti dal comma 2 oppure, se più alto al numero di veicoli offerti dal concorrente. Il numero minimo dei depositi deve essere funzionale al servizio da rendere e dislocati in modo tale da ridurre le corse di trasferimento. Il Concessionario dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio la documentazione che attesti l'effettiva disponibilità dei depositi offerti aventi le caratteristiche sopra indicate, completa di planimetria che indichi le zone di rimessaggio al coperto e di parcheggio riservato allo scoperto dei veicoli adibiti esclusivamente al servizio di TPL oggetto dei contratti sottoscritti con la Provincia ed i Comuni ed il numero di veicoli assegnato ad ogni deposito. Il mancato adempimento può comportare l'applicazione di quanto disposto dall'art. 23.1 lett. g) (risoluzione del contratto). L'offerta è vincolante per tutta la durata di validità dei contratti sottoscritti con la Provincia ed i Comuni di Bardonecchia, Carmagnola, Giaveno, Ivrea e Pinerolo e sarà riportata in ciascuno di essi. Ai fini della localizzazione si evidenzia che i trasporti pubblici della provincia di Torino sono tecnicamente suddivisibili in 5 aree omogenee descritte nell'Allegato n. 27. Tale ripartizione territoriale è quella che la Commissione prenderà in considerazione quale criterio di riferimento per la valutazione dell'offerta tecnica.

- 6.13** L'Ente concedente procederà, al termine di ogni anno di validità del contratto, a verificare il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente articolo, comminando, in caso di inadempienze, le penalità di cui all'art. 20 e ove ricorrano i presupposti applicando le disposizioni di cui all'art. 23 del Capitolato.
- 6.14** Il Concessionario è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente, per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nei commi 1, 2, e 5 del presente articolo, per:
- a. l'alienazione degli autoveicoli indicati nel presente contratto;

- b. la destinazione, anche occasionale, ad altro uso, secondo quanto previsto al successivo art. 7;
- c. l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

6.15 Il Concessionario deve consentire l'installazione, a bordo degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, di apparecchiature tecnologiche (apparati di bordo OTX) che consentano la localizzazione e memorizzazione della posizione del veicolo e trasmissione dati alla centrale al fine di effettuare i controlli di competenza dell'Ente concedente con oneri a carico dell'Ente stesso (sistema di monitoraggio OTX) (allegato n. 21). Tali automezzi dovranno esporre l'apposito logo adesivo fornito dall'Ente concedente. Sono possibili accordi specifici per l'eventuale utilizzo in comune delle apparecchiature. Non possono essere adibiti al servizio oggetto della concessione autobus non forniti di apparati di bordo OTX.

6.16 Il Concessionario:

- rende disponibili "una tantum" i veicoli per l'installazione iniziale degli apparati di bordo, da effettuarsi direttamente presso le aree di deposito e di manutenzione in periodi predefiniti e secondo programmi concordati con l'installatore;
- garantisce l'impiego, sulle linee di TPL, oggetto della concessione, di veicoli dotati di apparati OTX funzionanti;
- permette al personale di manutenzione delle imprese incaricate dalla Provincia di accedere ai veicoli nelle pause dell'esercizio o nelle aree di deposito e manutenzione;
- segnala in tempi opportuni all'Ente concedente i guasti/anomalie alle apparecchiature di bordo eventualmente riscontrati;
- si rende custode delle apparecchiature di rilevazione satellitare ai sensi dell'art. 1768 c.c. ed è responsabile dei danni e del mancato funzionamento causato da terzi per omessa diligenza nella custodia delle apparecchiature suddette.

6.17 Il mancato funzionamento degli apparati di bordo, di cui sopra, installati a bordo dei veicoli, dovuto a colpa o dolo del Concessionario determina, a discrezione dell'Ente concedente, la mancata corresponsione delle compensazioni economiche per i servizi non rilevati e per il periodo di mancata rilevazione nonché l'applicazione delle penali stabilite nell'art. 20.

6.18 Il Concessionario dovrà, inoltre, trasmettere ogni mese l'elenco degli eventuali incidenti e/o danni occorsi nel mese precedente. Nel caso di incidenti in cui siano causati danni a persone il Concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione

all'Ente concedente nel rispetto dell'art. 16.3. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente comma comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

6.19 L'Ente concedente potrà, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco rotabile utilizzato per l'espletamento del servizio e lo stato di efficienza del veicolo e dell'apparato di bordo OTX. A tal fine il Concessionario dovrà assicurare la necessaria collaborazione.

6.20 E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dal contratto, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

In particolare, il Concessionario dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:

- a) per la responsabilità civile auto (RCA), da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 20.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
- b) per la responsabilità civile verso terzi (RCT), diversa da quella di cui al punto a) derivanti da fatti, anche accessori, e circostanze comunque connessi all'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale catastofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
- c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Concessionario, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia copia degli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti prima dell'avvio del servizio; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali sub affidatari, dovrà essere inoltrata alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto. Il mancato adempimento può comportare l'applicazione di quanto disposto dall'art. 23.1 lett. g) (risoluzione del contratto).

6.21 Il Concessionario deve dotarsi, entro il primo anno di esercizio della concessione di un sistema tecnologicamente evoluto per il monitoraggio della propria flotta e del proprio servizio, da documentare all'ente concedente entro il termine del primo anno contrattuale.

Art. 7 - Disciplina dell'autorizzazione all'impiego degli autobus di linea con conducente per "uso fuorilinea"- (Art. 87 IV comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada)

- 7.1** Le autorizzazioni per l'utilizzo di autobus di linea in servizi "fuori linea" (noleggio) o in servizi di linea eserciti in regime di concorrenza⁷ di competenza dell'Ente concedente, non rientranti nelle previsioni del successivo comma 2, possono essere rilasciate durante tutto l'anno con validità semestrale (01/01-30/06, 01/7-31/12). La richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio o, in caso di rinnovo, della data di scadenza, e deve contenere l'indicazione specifica dell'automezzo, del contraente, delle date di impiego e, per i servizi di linea in regime di concorrenza, del PEA e delle eventuali tariffe applicate.
- 7.2** In casi eccezionali e tenuto conto di un interesse pubblico perseguibile, il Concessionario può richiedere il rilascio di nuova autorizzazione non meno di sei giorni prima dell'impiego autorizzato, oltre i limiti previsti dal successivo comma 3, indicando le motivazioni, il mezzo utilizzato e i giorni di utilizzo del mezzo stesso.
- 7.3** La quantità massima di autobus che può essere autorizzata per corse "fuori linea" è conteggiata, ai sensi del comma 1, tenendo conto del parco autobus del Concessionario disponibile autorizzato per il servizio di cui al presente Capitolato, nelle seguenti misure: 5% dal lunedì al venerdì e sabato scolastico; 10% sabato non scolastico; 20% domenica e festivi. I valori ottenuti sono arrotondati all'unità superiore dopo il decimale 0,51. Al fine del rispetto delle esigenze determinate dal servizio in concessione, l'Ente concedente potrà verificare in ogni caso l'effettiva disponibilità residua di materiale rotabile del Concessionario a garanzia della regolarità dei servizi di linea affidati⁸.
- 7.4** L'autorizzazione di cui al comma 1 relative ai servizi "fuori linea" non possono avere durata superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi⁹.

⁷ Art. 3, comma 6 della L.R. 04/01/200, n. 1

⁸ Delibera Giunta Regionale n. 107-32612 del 07/11/1989

⁹ Art. 34 D.P.R. 05/02/1953, n. 39

- 7.5** Sono esclusi dall'autorizzazione all'effettuazione di corse di linea in regime di concorrenza o in noleggio con conducente gli autobus acquistati con contributi regionali (diretti o indiretti) di anzianità inferiore ad anni 10 dall'anno del finanziamento¹⁰.
- 7.6** In particolare, gli autobus finanziati con contributi pubblici (sostituzione del 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 a totale carico della Regione e il restante 40% a carico del Concessionario previsti all'art. 6.9) non potranno essere distratti dal servizio di linea contribuito per l'utilizzo in servizi di noleggio con conducente o per servizi di linea in regime di concorrenza per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso; i primi (60%) perché interamente contribuiti dalla Regione, i restanti (40% a carico del Concessionario), perché necessari ad attivare l'assegnazione dei precedenti acquisti a totale carico della Regione. L'impiego di autobus contribuiti, direttamente o indirettamente, in servizi di noleggio o in servizi di linea non contribuiti costituisce distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 1 della L. n. 218 dell'11/8/2003, con la conseguente applicazione delle penali di cui all'art. 20.
- 7.7** Sono fatte salve le nuove disposizioni statali e regionali in materia.
- 7.8** Il Concessionario dovrà istituire e conservare i fogli di viaggio contenenti per ogni servizio reso, ai sensi del presente articolo, l'indicazione del committente, dell'autista impiegato, del percorso effettuato, del tempo impiegato. Tale documentazione potrà essere predisposta e conservata anche su supporto informatico ed essere disponibile agli incaricati per gli eventuali controlli dell'ente concedente. Tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata del contratto e per un anno successivo alla scadenza naturale o risoluzione dello stesso. Per ogni foglio di viaggio non conservato o negato agli incaricati per i controlli si applica la penale di cui all'art. 20.
- 7.9** L'Ente concedente potrà, in ogni caso, verificare, mediante propri incaricati o con tecnologie di rilevazione satellitare (sistema OTX), l'effettiva distrazione di autobus di linea in fuori linea o in noleggio e il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. A tal fine, il Concessionario dovrà assicurare la necessaria collaborazione.

¹⁰ Art. 7, comma 3 della L.R. 26/06/2006, n.22

Art. 8 - Modalità d'esercizio

- 8.1** Il Responsabile d'esercizio del Concessionario dispone, sotto la sua completa responsabilità, l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi di cui al presente Capitolato secondo le indicazioni dei P.E.A.
- 8.2** La persistenza dell'idoneità dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal Codice della Strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile d'esercizio, sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità d'esercizio all'Ente concedente prendendo, in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri (tracciato alternativo, trasbordo, tipo di mezzo da impiegare ecc.), al fine di rendere sicuro il trasporto, iniziative che devono essere immediatamente comunicate all'Ente concedente.
- 8.3** L'Ente concedente, in qualunque momento, può modificare i percorsi e i tempi di percorrenza qualora ritenga che i primi non siano più idonei ai fini della sicurezza ovvero la velocità massima o la velocità commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile d'esercizio del Concessionario.
- 8.4** Le modifiche ai P.E.A. devono essere compilate dal Concessionario in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico. L'autorizzazione all'apertura di nuove corse o alla variazione dei P.E.A. esistenti è di competenza dell'Ente concedente ed è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. All'espletamento delle verifiche e prove funzionali suddette provvedono i competenti uffici della Provincia di Torino con la partecipazione dei competenti uffici comunali, in ambito comunale, e con la partecipazione del Responsabile d'esercizio del Concessionario o suo delegato. Gli accertamenti di cui trattasi sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare¹¹.

¹¹ Art. 5 D.P.R. 11/07/1980, n. 753

- 8.5** La variazione del percorso nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico effettuati su strada senza l'autorizzazione di cui al comma precedente è soggetto all'applicazione delle penali di cui all'art. 20.
- 8.6** Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, a tutte le fermate indicate dal P.E.A. ed a quelle non indicate ma di fatto esistenti.
- 8.7** Per quanto riguarda il trasporto dei dispacci ordinari e degli effetti postali per conto del servizio pubblico postale, si rinvia alla normativa vigente senza, peraltro, compromettere la regolarità e gli orari dei servizi.

Art. 9 - Legale rappresentante, responsabile dell'esercizio

- 9.1** Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio rappresenta¹² il Concessionario presso gli organi dell'Ente concedente e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della Motorizzazione civile per la Provincia di Torino – Ramo Trasporti, competente per territorio, della Regione e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità del Concessionario e degli Amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il Direttore o il Responsabile d'esercizio per quanto sopra disposto.
- 9.2** Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente concedente fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta.
- 9.3** Il Responsabile dell'esercizio deve essere reperibile nel territorio provinciale nei periodi di funzionamento del servizio. Per l'eventualità di sua temporanea assenza o impedimento, deve nominare un sostituto¹³ di sua fiducia, in possesso dei titoli richiesti dalla legge,¹⁴ e darne comunicazione tempestiva al Concessionario e all'Ente concedente.

¹² Art. 91 D.P.R. 11/07/1980 n. 753

¹³ idem

¹⁴ Art. 5 e art. 7 del D.Lgs 22.12.2000 n. 395

- 9.4 Per quanto non espressamente previsto, si richiama l'art. 91 del D.P.R. n. 753 dell'11/7/1980¹⁵.

Art. 10 – Raggruppamento temporaneo d'impres e Consorzi

- 10.1 Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia e di efficienza economica, l'eventuale Associazione temporanea di imprese, aggiudicataria del servizio, si impegna a trasformarsi in consorzio stabile con attività esterna o società di capitale entro sei mesi dall'aggiudicazione¹⁶. Il nuovo soggetto costituito deve gestire direttamente i servizi affidati, fatti salvi eventuali subaffidamenti di servizi complementari come previsto dall'art. 26 e, a tal proposito, lo statuto deve prevedere: un unico piano industriale per la gestione degli stessi servizi e l'autonomia del nuovo soggetto giuridico di disporre degli uomini e dei mezzi conferiti allo stesso dalle società partecipanti, al fine di realizzare le sinergie necessarie per accrescere l'efficienza del servizio, economizzare sui costi e proporre miglioramenti per l'efficacia del servizio stesso e l'integrazione intermodale.
- 10.2 La durata del soggetto costituito ai sensi del precedente paragrafo deve essere almeno pari alla durata dell'affidamento, e a quello previsto all'art. 3.4 del presente Capitolato.
- 10.3 Il contratto verrà stipulato con il nuovo soggetto costituito in consorzio stabile o società di capitali.

Art. 11 - Titoli di viaggio e tariffe

- 11.1 Il Concessionario, essendo il presente affidamento di tipo *net cost*, fatta eccezione per il servizio del Comune di Bardonecchia che è di tipo *gross cost*, è titolare dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 11.7. I ricavi da traffico dichiarati dalle società attuali concessionarie del TPL delle linee di competenza della Provincia di Torino e delle Comunità Montane sono riportati nell'allegato 8.
- 11.2 Il Concessionario è tenuto ad applicare all'utenza:

¹⁵ Art. 91 del D.P.R. n. 753 dell'11/7/1980.

¹⁶ Art. 4, comma 2 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e art. 11, comma 2 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.

- a) le tariffe definite dalla Regione, attualmente quelle di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 66-6087 del 4/6/2007 e s.m.i. (allegato n. 8),
- b) le tariffe urbane attualmente applicate nei Comuni di Bardonecchia, Carmagnola e Giaveno, oltre nelle Città di Ivrea e Pinerolo, come da tabella riportata nell'Allegato 8,
- c) le agevolazioni tariffarie vigenti di cui all'allegato n. 8.

Il Concessionario dovrà applicare eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, oltre a quelle di cui sopra, richieste nel corso del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei minori introiti. Per il Concessionario, che non usa il servizio di obliterazione degli abbonamenti sui mezzi, in caso di totale non utilizzo dell'abbonamento mensile o settimanale, per motivi di salute, l'utente su richiesta documentata, ha diritto di utilizzare lo stesso in altro mese o settimana, fatte salve le condizioni tariffarie in vigore al momento dell'utilizzo.

- 11.3** Il Concessionario non può apportare modifiche al sistema tariffario se non previa autorizzazione scritta dell'Ente concedente.
- 11.4** Nel caso in cui la data d'inizio della validità del titolo di viaggio (abbonamento settimanale o mensile), sia prestampata o apposta sul titolo dal Concessionario o dagli agenti della rete di vendita e qualora il titolo non sia stato utilizzato dal cliente per motivi di salute, il cliente, presentando documentata istanza al Concessionario, potrà utilizzare il medesimo in altra settimana o mese, fatte salve le condizioni tariffarie in vigore al momento dell'utilizzo.
- 11.5** Il Concessionario può applicare un sovrapprezzo del costo del biglietto rilasciato a bordo degli autobus di Euro 0,50, ai sensi della citata Deliberazione G.R. n. 66-6087 del 4/6/2007. L'autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo è comunque sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita o nelle località ove non sono presenti sufficienti punti vendita dei biglietti. A tal fine si considerano insufficienti, prescindendo da quando stabilito al successivo comma, i punti vendita, situati in località diverse da Torino, distanti più di metri 500 dalla fermata.
- 11.6** L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura del Concessionario. Dovranno essere comunque rispettate le seguenti condizioni: i titoli di viaggio, da predisporre a cura e spese del Concessionario, dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità e dovranno risultare costantemente

disponibili presso i punti vendita. I punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, dovranno essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione. Il Concessionario dovrà pubblicare su internet e tenere costantemente aggiornato l'elenco dei punti vendita. I punti vendita dovranno essere in numero non inferiore a 1 per ogni comune fino a 1.000 abitanti; in numero non inferiore a 2 per i comuni fra i 1.001 e i 5.000 abitanti, in numero non inferiore a 3 per i comuni fra i 5.001 e i 10.000 abitanti; in numero non inferiore a 4 per i comuni fra i 10.001 e i 20.000 abitanti e così i punti vendita dovranno essere incrementati, in maniera proporzionale alla popolazione, di almeno 1 per popolazione superiore ogni 10.000 abitanti.

- 11.7** Il Concessionario è obbligato ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "FORMULA", come meglio specificato nell'Allegato 9.
- 11.8** È fatto obbligo al Concessionario di consentire unicamente abbonamenti di tipo Formula per viaggi con destinazione nell'area Formula. Fanno eccezione, se previsti dai comuni, gli abbonamenti urbani di Ivrea, Carmagnola, Bardonecchia, Giaveno, nonché le agevolazioni tariffarie per determinate categorie (es. studenti, anziani, turisti, ecc...) relative ai servizi urbani deliberate dai comuni di Torino, Pinerolo, Ivrea, Bardonecchia, Carmagnola. Il mancato rispetto del presente comma comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 20, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati agli altri Concessionari aderenti a Formula.
- 11.9** Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'utenza le caratteristiche di Formula, anche mediante la distribuzione in vettura e presso i punti vendita di opuscoli illustrativi.
- 11.10** Il Concessionario dovrà provvedere a effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri.
- 11.11** Il Concessionario ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista da tali abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio. In ogni caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Ente concedente.
- 11.12** Il titolo di viaggio può essere utilizzato su qualunque mezzo di TPL con l'unico vincolo costituito dalle limitazioni di validità del titolo stesso e fatte salve specifiche limitazioni dell'Ente concedente.

- 11.13** Il Concessionario è obbligato ad aderire al Sistema di bigliettazione integrata (Progetto BIP – Biglietto Integrato Piemonte), secondo le modalità riportate nel Documento “*Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell’ambito del TPL*”, approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007 (Allegato n. 10). Qualora al momento del subentro il progetto BIP sia già realizzato, in tutto o in parte, il Concessionario si obbliga a subentrare al gestore uscente secondo le disposizione descritte nell’allegato n. 10. La Provincia potrà disporre specifiche richieste di integrazione tra il BIP ed eventuali sistemi di monitoraggio OTX.
- 11.14** Sui servizi di trasporto integrativo o suppletivo di cui all’allegato 15 è consentito l’accesso agli utenti dotati di biglietto ferroviario (rilasciato da Trenitalia o GTT).
- 11.15** Il rapporto tra ricavi di traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura del complesso dei servizi (urbani, sub urbani ed extraurbani), oggetto del presente Capitolato, è stimato in entità almeno pari allo 0,35, tenuto conto delle informazioni fornite dalle aziende esercenti il servizio sui ricavi da traffico conseguiti in anni precedenti, e delle aspettative di miglioramento dell’efficienza economica conseguenti l’aggregazione delle imprese operanti per area omogenea che consente di superare l’eccessiva frammentazione e la piccola dimensione, elementi di ostacolo al raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia. Il Concessionario è obbligato a collaborare alla verifica della correttezza della stima e alla ricerca di eventuali soluzioni migliorative del rapporto ricavi/costi, fatto salvo l’interesse pubblico perseguito, allo scopo di incentivare miglioramenti economici e ferme restando le tariffe regionali imposte.

Art. 12 - Obblighi di servizio: obblighi di qualità e modalità di calcolo degli indicatori al fine dell’erogazione della relativa quota di compensazioni economiche.

12.1 CARTA DEI SERVIZI

- 12.1.1** Il Concessionario ha l’obbligo di adottare, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, la "Carta dei Servizi", una per ogni contratto di cui all’art. 2.4, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*" e dallo "*Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)*" contenuto nel Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 461 lett. a), della L. 24/12/2007, n. 244 e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio descritti nel Programma triennale regionale dei servizi di TPL, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'8/3/2007 n. 10, supplemento ordinario n. 2.

12.1.2 La Carta dei servizi dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Ente concedente ed è soggetta a revisione biennale¹⁷. La Carta dei servizi, adottata in d'intesa con le associazioni di tutela dei consumatori, deve essere pubblicizzata agli utenti mediante mezzi idonei. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta dei Servizi dovranno essere conformi a quanto previsto dal contratto di servizio, nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e sulla base del contenuto dell'offerta presentata dal Concessionario, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni garantite, alle procedure per la gestione dei reclami, alle forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard di qualità richiesti, alle modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché alle modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto, in applicazione dell'art. 1681 del c.c., nonché al monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità.

12.1.3 Il Concessionario si obbliga a riservare all'Ente concedente la prima pagina interna della propria Carta dei Servizi.

12.2 INDAGINE SULLA QUALITA'

12.2.1 Il Concessionario ha l'obbligo di monitorare, perlomeno su base annuale, a proprie spese, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di un'indagine, di tipo *customer satisfaction*, tesa a verificare, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito¹⁸. I risultati di tali indagine dovranno essere trasmessi all'Ente concedente entro il primo bimestre dell'esercizio successivo.

12.2.2 L'Ente concedente si riserva comunque di svolgere, sotto la propria diretta responsabilità e con oneri finanziati con le risorse destinate al trasporto pubblico

¹⁷ v. Accordo di programma Regione Piemonte/Provincia di Torino all'art. 8

¹⁸ Art. 2, comma 461 lett. c), L. n. 244/2007

locale¹⁹, la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, mediante la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella "Carta della qualità dei servizi", con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia al gestore del servizio, sia alle associazioni dei consumatori²⁰.

12.2.3 E' istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l'ente concedente, il gestore del servizio e le associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini²¹.

12.2.4 Il Concessionario ha l'obbligo di consultare le associazioni dei consumatori in merito alla redazione della "Carta della qualità dei servizi", alla predisposizione, distribuzione e valutazione della rilevazione della soddisfazione dell'utenza e al monitoraggio della frequentazione dell'utenza stessa, alla valutazione periodica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato all'esigenze dell'utenza. Gli oneri previsti dalla lett. f), comma 461, art. 2 l. 24/12/2007, n. 244 sono stati considerati nella determinazione delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio e costituiscono il 4% del totale della voce "altri costi" contemplati nell'allegato n. 16 bis sulla determinazione delle compensazioni economiche.

12.2.5 Il Concessionario si obbliga a divulgare, con modalità analoghe a quelle utilizzate per la diffusione della Carta dei servizi, una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di qualità del Servizio, al fine di informare l'utenza. Il rendiconto dovrà indicare almeno gli standard di qualità, per fattore, di seguito indicati e dovrà indicare gli impegni assunti, i risultati conseguiti e gli impegni assunti per l'esercizio successivo a quello oggetto del rendiconto. Nel caso in cui uno standard non sia stato conseguito, il Concessionario dovrà specificare le motivazioni che hanno portato all'insuccesso e le misure programmate per il conseguimento dello standard nell'esercizio successivo. Il rendiconto dovrà inoltre rendere noti i risultati sulla qualità percepita per ogni singolo fattore e sul complesso del servizio.

¹⁹ Art. 2, comma 461 lett. f), L. n. 244/2007

²⁰ Art. 2, comma 461 lett. d), L. n. 244/2007

²¹ Art. 2, comma 461 lett. e), L. n. 244/2007

12.3 STANDARD DI QUALITA'

12.3.1 Gli standard di qualità dovranno rispettare i seguenti fattori:

1. Sicurezza e Ambiente
2. Qualità del servizio
3. Efficienza del servizio
4. Efficacia del servizio

Una quota parte del totale delle compensazioni economiche calcolate ai sensi dell'art. 19, pari al 6% delle stesse, viene erogata a fronte dell'ottenimento di predeterminati livelli di qualità di seguito descritti. Gli obiettivi enunciati nei commi successivi, relativi al secondo triennio saranno individuati, decorsa la metà del periodo contrattuale, in coerenza e previa verifica, ai sensi dell'art. 3.2 del Capitolato, del raggiungimento degli obiettivi di seguito descritti.

12.3.2 Sicurezza e Ambiente (2% del totale delle compensazioni economiche)

12.3.2.1 Manutenzione dei mezzi (0.50% del totale delle compensazioni economiche)

- a. Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione con cadenza temporale e/o in funzione del kilometraggio percorso, da comunicarsi all'Ente concedente entro il primo bimestre dell'esercizio e una rendicontazione da presentare entro il primo bimestre dell'anno successivo.
- b. Il Concessionario deve rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto (o dalla ditta esterna) che ha svolto l'intervento stesso e mensilmente dal Responsabile di esercizio. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del Concessionario e disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo. Sono ammesse forme alternative di contabilità informatizzata, che possano fornire analoghe informazioni.
- c. Modalità di verifica:
 - Verifica presso il Concessionario dell'assolvimento degli obblighi di cui ai suddetti punti sub a. e sub b.(almeno una verifica annuale):
 - Se conforme (manutenzioni programmate = manutenzioni effettuate) 0,50%
 - Se non conforme 0

12.3.2.2 Classe di omologazione (1,50% del totale delle compensazioni economiche):

Il Concessionario deve migliorare il seguente parametro riferito alla classe di omologazione degli autoveicoli:

a) n. di veicoli euro 3 o superiore o a trazione alternativa (elettrici, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici quali metano, GPL, emulsioni di gasolio con acqua²², idrogeno) / (fratto) parco circolante di cui all'art. 6.3: al termine del I anno $\geq 0,50$; al termine del II anno $\geq 0,58$; al termine del III anno $\geq 0,66$

se conforme : 1%

se non conforme: 0

b) n. di veicoli pre euro o euro 0 / parco circolante di cui all'art. 6.3: al termine del I anno 0; al termine del II anno 0; al termine del III anno 0

se conforme : 0,50%

se non conforme: 0

Sono fatti salvi eventuali obblighi o divieti di circolazione derivanti dalla Deliberazione Giunta regionale n. 66-3859 del 18/9/2006, e da successive disposizioni normative a cui il Concessionario dovrà attenersi senza pretendere alcun onere a carico dell'Ente concedente. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente comma per il miglioramento del parco autobus è subordinato all'erogazione delle risorse regionali di cui all'art. 6.9 e potrà variare in funzione dell'ammontare delle risorse stesse previste e utilizzate. Pertanto la suddetta quota parte delle compensazioni economiche riservata al raggiungimento degli obiettivi è comunque corrisposta anche in mancanza di risorse regionali.

12.3.3 Qualità del servizio: (2% del totale delle compensazioni economiche)

12.3.3.1 Pulizia dei mezzi (0.50% del totale delle compensazioni economiche)

a. Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per il contratto di servizio, da comunicarsi entro il primo bimestre dell'esercizio e una rendicontazione da presentare entro il primo bimestre dell'anno successivo. L'Ente concedente se non lo ritiene idoneo può chiederne la modifica. La frequenza delle operazioni deve essere almeno pari ai seguenti standard di qualità relativi alla pulizia ordinaria e radicale:

- Pulizia ordinaria: 1 intervento al giorno
- Pulizia radicale: 1 intervento ogni 30 giorni

²² Il calcolo dei mezzi impiegati che utilizzano emulsioni di gasolio con acqua è calcolato come segue: consumo medio a km litri 0,35, km che mediamente un autobus percorre all'anno 35.000, consumo di gasolio con emulsione di acqua dichiarato dalla Ditta e documentato da fatture e contabilità di magazzino, tenuto conto dei contratti di servizio di concessione TPL stipulati dal Concessionario nell'anno di riferimento, in presenza di contratti stipulati con Enti diversi, il consumo è rapportato alle vetture*Km del contratto stipulato con la Provincia di Torino.

b. Il Concessionario dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto (o dalla ditta esterna) che ha svolto l'intervento stesso e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del Concessionario e disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo. In ogni caso le informazioni sugli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, interna ed esterna, dovranno essere esposte al pubblico all'interno di ogni autobus.

c. Modalità di verifica:

I. Verifica presso il Concessionario (almeno una verifica annuale):

II. Se conforme quota parte: 0,50%

III. Se non conforme quota parte: 0

12.3.3.2 Caratteristiche del servizio (1,50% del totale delle compensazioni economiche)

12.3.3.2.1 Contabilità della regolarità e della puntualità del servizio (0,10% del totale

delle compensazioni economiche): Il Concessionario deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, anche su supporto informatico:

- ogni corsa effettuata, con indicazione della targa del mezzo che l'ha effettuata
- ogni corsa non effettuata con i motivi della non effettuazione;
- ogni corsa effettuata con ritardo

Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente concedente la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato. Oggetto di verifica sono le corse non riportate sul registro o quelle riportate con indicazioni inesatte. Al termine della verifica verranno determinate le corse non registrate o non registrate correttamente (cioè con indicazione della targa e di eventuali ritardi), e le percentuali che corse non registrate o registrate non correttamente che saranno soggette alle seguenti penalità:

- a) Le corse non registrate con indicazione del numero della targa dell'autoveicolo che l'ha effettuata, si considerano non effettuate agli effetti delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, di cui all'art. 19;
- b) Percentuale annua di corse non puntuali non registrate correttamente entro il 5%: 0,10%
- c) Percentuale annua di corse non puntuali non registrate superiore al 5%: 0

La percentuale annua viene così calcolata: Numero di corse non regolari (o non puntuali) non registrate /Numero totale di corse a PEA (registrate in Omnibus).

12.3.3.2.2 Regolarità (1% del totale delle compensazioni economiche): corse effettive/corse

programmate: I anno: $\geq 0,95$; II anno $\geq 0,96$; III anno: $\geq 0,97$

se conforme: 1%

se non conforme: 0

12.3.3.2.3 Puntualità (0,40% del totale delle compensazioni economiche):

la suddetta percentuale dello 0,40 della compensazione economica è corrisposta in funzione del raggiungimento degli obiettivi di seguito descritti:

Regolarità effettiva:

- corse con ritardi $< a$ 8 minuti: percentuale minima 40% del totale delle corse: se conforme 0,15% se non conforme 0
- corse con ritardi $\geq a$ 8 minuti e $< a$ 15 minuti: percentuale max. 30% = premio se conforme 0,15% se non conforme 0
- corse con ritardi $\geq a$ 15 minuti e $< a$ 20 minuti: percentuale max. 30% = se conforme premio: 0,10% se non conforme 0

La percentuale annua di corse non puntuali viene così calcolata: Numero di corse non puntuali /Numero totale di corse

I ritardi causati da forza maggiore non vengono considerati; non è, ovviamente, considerato motivo di forza maggiore il traffico veicolare che ordinariamente si registra nelle varie ore della giornata sulle strade percorse dai mezzi di linea, perché gli orari proposti con la compilazione dei PEA devono tener conto sul suddetto traffico.

Riepilogando:

ritardi corse	limiti	premio se conforme	premio se non conforme
$< 8'$	40%	0,15%	0
$\geq 8'$ e $< 15'$	max. 30%	0,15%	0
$\geq 15'$ e $< 20'$	max. 30%	0,10%	0

12.3.4 Efficienza del servizio (1% del totale delle compensazioni economiche)

12.3.4.1 Qualità del lavoro. Una quota parte delle compensazioni dovute pari al 1% del totale è erogata a fronte del raggiungimento degli obiettivi di seguito descritti inerenti la “qualità del lavoro”:

a. saldo occupazionale negativo, lo scostamento del totale dell'organico rispetto all'anno precedente deve essere contenuto entro la percentuale di cessazione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti, stimata nel 5%:

- Se conforme: quota parte: 0,50%
- Se non conforme: 0

Il computo avviene su 12 mesi a decorrere dall'inizio del servizio previsto dal contratto. La base di calcolo è determinata dalla forza lavoro presente al momento del subentro del nuovo Concessionario. E' fatto salvo il recupero pluriennale dei suddetti scostamenti, purché avvenuti nel corso della durata del contratto.

b. variazione annua positiva della componente salariale aziendale (media pro capite) almeno pari al 100% del tasso di inflazione annua programmata o al nuovo indice revisionale, che sostituirà il tasso suddetto nella contrattazione nazionale. I criteri e gli elementi di calcolo comprendono tutte le componenti di retribuzione diretta e differita e i costi aziendali connessi ai servizi di mensa e vestiario, come espresse nell'allegato n. 12 bis. E' fatto salvo il recupero pluriennale dei suddetti scostamenti in funzione dei rinnovi contrattuali, purché avvenuti nel corso della durata del contratto. In quest'ultimo caso la percentuale della compensazione economica riservata a tale componente è corrisposta al momento della dimostrazione del rispetto della presente norma contrattuale, e purché avvenga nel corso della durata contrattuale, dimostrazione che grava sul Concessionario del servizio:

- Se conforme: quota parte: 0,25%
- Se non conforme: 0

Il computo avviene su 12 mesi a decorrere dall'inizio del servizio previsto dal contratto. La base di calcolo è determinata dal dato ricavabile al momento del subentro del nuovo Concessionario.

c. condizioni di lavoro e clima aziendale: tassi infortunistici (incidenza, gravità e frequenza) misurati in termini di numeri di infortuni invalidanti e permanenti di grado di invalidità superiore a 50%, dati relativi al contenzioso legale²³ di origine aziendale con i dipendenti (cause di lavoro escluse le cause seriali), violazione definitivamente accertate degli accordi di lavoro in essere. I parametri devono essere uguali o inferiori a quelli del primo anno (i dati suddetti sono considerati di competenza dell'anno in cui sono definitivamente accertati):

²³ vertenze passate in giudicato

- Se conforme: quota parte: 0,25%
- Se non conforme: 0

Il primo anno costituisce base di computo, per il suddetto punto c, pertanto, per tale annualità, il premio di 0,25% relativo allo stesso punto c) è comunque dovuto.

Il Concessionario, entro il primo bimestre dell'esercizio, deve fornire all'Ente concedente, una relazione, sottoscritta dal Responsabile d'esercizio, contenente i dati relativi ai suddetti indicatori.

12.3.4.2 Efficienza del servizio. Obiettivo: Rapporto ricavi da traffico/costi operativi. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi deve tendere ad un progressivo incremento e dovrà essere almeno pari allo 0,35. La suddetta percentuale di copertura dei costi di produzione del servizio costituisce il rischio di impresa. Pertanto il mancato raggiungimento dello stesso non determina nessuna nuova obbligazione contrattuale a carico dell'Ente concedente che si limiterà a pagare quanto previsto all'art. 19. Eventuali incrementi del rapporto costituiscono maggiori utili per il Concessionario.

12.3.5 Efficacia del servizio (2% del totale delle compensazioni economiche)

Incremento della domanda e/o miglioramento della qualità del servizio

Una quota parte delle compensazioni economiche, nella misura massima del 2% del totale, è erogata a fronte del raggiungimento di parametri legati all'incremento percentuale annuo di passeggeri e/o miglioramento della qualità del servizio e della soddisfazione dell'utente, che i Concessionari dovranno conseguire autonomamente attraverso campagne promozionali, miglioramenti della qualità del servizio ed altre azioni senza alcun contributo economico da parte dell'ente concedente. I parametri ai quali è collegata l'erogazione della quota parte del premio di cui trattasi sono articolati per livelli quantitativi crescenti, corrispondenti a quote percentuali pari ad 1/5 della suddetta premialità e definiti come segue:

I) Incremento dei passeggeri :

modalità di verifica: non si tiene conto dei servizi in aree a domanda debole (comunità montane e dei servizi a chiamata); inoltre, nelle more dell'attivazione del sistema di bigliettazione informatizzata ci si baserà su:

- rilevazione manuale dell'utenza svolta su tutte le corse contribuite, due volte l'anno e in un periodo di volta in volta determinato dall'Ente concedente rientrante sia in periodo scolastico sia in periodo non scolastico; il periodo di rilevazione sarà di 4 giorni equamente distribuiti nel periodo indicato. Per le corse con frequenza

“FER6”, uno dei quattro rilevamenti dovrà avvenire nel giorno del sabato; per le corse con frequenza “GIORN”, il rilevamento dovrà essere esteso a 5 giorni di cui uno nel giorno di sabato ed uno nel giorno della domenica. Per il rilievo dei dati dovranno essere utilizzate apposite schede predisposte dall’Ente concedente. Nello stesso periodo l’Ente concedente si riserva di effettuare verifiche a campione, sia a bordo sia a terra, con proprio personale.

- Il primo anno contrattuale costituisce base di computo, pertanto, per tale annualità, il premio è comunque dovuto.
- A seguito dell’attivazione del sistema di bigliettazione informatizzata saranno utilizzati i dati forniti dal sistema.

Obiettivo: incrementi annui del numero di passeggeri del 2%, base di calcolo primo anno contrattuale: se conforme 0,40%, se non conforme: 0,40% - (meno) 0,20% per ogni punto percentuale non raggiunto, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50 e all’unità inferiore per frazioni inferiori a 0,50, (esempio: incremento di passeggeri 0,51%, (arrotondato a 1%): premio 0,40%-0,20%=0,20%).

In caso di valore negativo il risultato sarà sempre pari 0.

II) Numero di mezzi dotati di aria condizionata al termine del primo anno 455: se conforme 0,40%, se non conforme: 0; per gli anni successivi incremento annuo del 5% sul totale del parco circolante: se conforme 0,40%, se non conforme 0,40 – (meno) 0,01 per ogni mezzo in meno; (esempio: II anno n. mezzi che dovrebbero essere dotati di aria condizionata n. 477; se n. mezzi effettivi dotati di aria condizionata 475: premio $(0,40-0,02)=0,38\%$)

III) Numero di mezzi dotati di pedana al termine del primo anno 357: se conforme 0,40%, se non conforme: 0; per gli anni successivi incremento annuo del 5% sul totale del parco circolante: se conforme 0,40%, se non conforme 0,40 – (meno) 0,01 per ogni mezzo in meno

IV) Numero di mezzi dotati di impianto audiovisivo interno ed esterno al termine del primo anno 306: se conforme 0,40%, se non conforme: 0; per gli anni successivi incremento annuo del 5% sul totale del parco circolante: se conforme 0,40%, se non conforme 0,40 – (meno) 0,01 per ogni mezzo in meno.

Nei casi di cui ai punti II, III e IV, è fatto salvo il recupero pluriennale degli scostamenti, purché avvenuti nel corso della durata del contratto. In tale ultimo caso le detrazioni, come sopra effettuate, sono erogate al momento della dimostrazione del

raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, dimostrazione che grava sul Concessionario del servizio, come in precedenza.

V) Soddisfazione dell'utenza

- La rilevazione a campione annuale della soddisfazione dell'utenza è obbligatoria. Il Concessionario, onde consentire all'ente stesso di valutare la validità scientifica della rilevazione e l'attendibilità dei risultati, e consentire la programmazione di eventuali controlli, nonché consentire la partecipazione delle associazioni dei consumatori al procedimento, è tenuto ad esporre all'Ente concedente, prima e dopo i rilevamenti, le modalità e i tempi di effettuazione degli stessi, e i risultati. Il mancato inoltro delle suddette informazioni, corredate della modulistica utilizzata, costituisce in ogni caso mancato raggiungimento degli obiettivi anzidetti, fatte salve le penalità previste per violazioni contrattuali. Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio del controllo da parte del Concedente, consentendo l'accesso agli autoveicoli ed agli uffici agli incaricati dell'Ente.

- Percentuale di passeggeri che manifestano soddisfazione del servizio reso: I anno: 50%, II anno: 60%, III anno: 70%, se conforme 0,40% se non conforme: 0,40 - (0,01 per ogni punto percentuale (con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori o uguali a 0,50 e viceversa) non raggiunti, esempio: I anno: soddisfatti 48%, premio $0,40 - 0,02 = 0,38\%$

- La rilevazione della soddisfazione è effettuata una volta all'anno nel periodo scolastico, contemporaneamente al monitoraggio del numero dell'utenza.

12.3.6 La valutazione del raggiungimento da parte dell'Ente concedente degli obiettivi è effettuata annualmente entro sessanta giorni dalla ricezione dal Concessionario delle informazioni necessarie. Su richiesta del Concessionario, fatte salve le rilevazioni annuali, la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi può essere effettuata considerando più esercizi, come espresso nei precedenti commi. La corresponsione delle premialità è effettuata entro 30 giorni dalla effettuazione delle valutazioni dell'Ente sul raggiungimento degli obiettivi. L'Ente concedente si riserva di effettuare direttamente le indagini per la verifica del grado di raggiungimento della soddisfazione dell'utenza, con particolare riferimento alla *customer satisfaction*, in tal caso, le indagini sono finanziate con i trasferimenti regionali per i servizi di TPL.

Articolo 13 - Obblighi di servizio: rapporto di servizio

- 13.1** Il Concessionario trasmette all'Ente concedente, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il "rapporto di servizio", contenente la rendicontazione del servizio effettuata nel mese precedente. Il rapporto, redatto in formato Excel, contiene la descrizione di tutte le linee e corse con a margine i chilometri effettuati (confrontati con quelli previsti da "Omnibus"), e le targhe dei veicoli associate alle corse, le maggiori o minori percorrenze dovute, rispetto ai PEA, dovute a variazioni di percorso per cause non imputabili al Concessionario. La veridicità del rapporto è autocertificata dal Responsabile d'esercizio del Concessionario, mediante firma in calce allo stesso. La violazione del suddetto comma comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 20, ed il ritardo nei pagamenti previsto al successivo comma 3.
- 13.2** Il Concessionario rende disponibile, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell'anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso, per eventuali verifiche da parte dell'Ente concedente, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l'effettuazione delle corse. La violazione del suddetto comma comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 20.
- 13.3** Entro il 31 marzo di ciascun anno il Concessionario deve trasmettere il rapporto di servizio generale riferito all'anno precedente, contenente i dati di sintesi riepilogativi annui, coerenti con le rendicontazioni mensili presentate nel corso dell'anno, e contenente anche i risultati sulla rilevazione degli standard qualitativi, in termini di statistiche di scostamenti o miglioramenti. In caso di discordanza tra il rapporto generale e quanto accertato d'ufficio dall'Ente concedente, anche mediante l'ausilio di supporti tecnologici quali la rilevazione satellitare dell'autobus, il pagamento del saldo di cui all'art. 19, viene sospeso sino alla definizione, in contraddittorio, della percorrenza effettivamente realizzata. Il pagamento del saldo è altresì posticipato nella stessa misura del ritardo registrato nella trasmissione dei rendiconti mensili di cui al comma 1.

Articolo 14 - Obblighi di servizio: prescrizioni diverse

- 14.1** Il Concessionario si impegna a:
- a) garantire, nel caso di introduzione di sistemi di convalidazione dei titoli di viaggio non cartacei, la conformità di questi con gli standard che saranno fissati dalla Regione Piemonte, sì da consentire, sotto il profilo tecnico, l'interoperabilità dei titoli

di viaggio con i sistemi delle altre imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale operanti in Piemonte;

b) garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico della sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia;

c) tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento CEE n. 1893/91, qualora il Concessionario svolga, oltre all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, altre attività di trasporto. La contabilità deve essere atta a rilevare la distinzione per attività (TPL Provincia di Torino e altro) dei fatti amministrativi. Il Concessionario adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti delle attività. I rendiconti richiesti sono redatti in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica di ogni singola attività e dei servizi comuni del soggetto giuridico. I rendiconti devono evidenziare la configurazione di costo e le immobilizzazioni materiali dei singoli comparti di ogni attività. Le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi ed i rendiconti annuali separati sono redatti nel rispetto dei principi adottati per la redazione del bilancio civilistico. Nella redazione dei conti annuali separati, le componenti economiche e patrimoniali delle funzioni operative condivise, i costi e i ricavi di servizi comuni, gli oneri e i proventi finanziari e le imposte e tasse sono attribuite alle separate attività con il criterio della contabilità analitica;

d) promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio: a tal fine entro il I semestre dall'inizio del servizio il Concessionario dovrà fornire all'Ente concedente il programma di tali iniziative definendo le modalità e i tempi di controllo;

e) garantire, nell'ambito del territorio dell'Ente concedente, almeno una propria sede operativa e di lavoro del Responsabile d'esercizio, al fine di agevolare le comunicazioni con l'Ente concedente, qualora il Concessionario non abbia la propria sede legale e operativa nella Provincia di Torino;

f) istituire e conservare i fogli di viaggio contenenti per ogni corsa l'indicazione dell'autista impiegato, del percorso effettuato, del tempo impiegato, della targa dell'autobus impiegato. Tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata del contratto e per un anno successivo alla scadenza naturale o risoluzione dello stesso. Per ogni documento tra quelli sopra indicati non conservato o non presentato

agli incaricati per i controlli, per colpa o dolo del Concessionario, si applica la penale di cui all'art. 20. Tale documentazione potrà essere predisposta e conservata anche su supporto informatico

- 14.2** Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente per l'esercizio del trasporto pubblico locale, anche ai fini delle penali contrattuali di cui all'art. 20.

Articolo 15 - Obblighi di servizio: informazioni alla clientela

- 15.1** Il Concessionario garantisce il seguente livello minimo d'informazione alla clientela:

a) Fermate attrezzate con nuove paline e pensiline del progetto "MOVIlina" aggiornamento continuo, e comunque ogni volta che varia il PEA delle informazioni sul servizio, orari e di percorso riportate sull'insegna della palina e sulla pensilina nell'apposito spazio dedicato secondo la seguente scansione:

Pensilina

- stampa delle informazioni aggiornate, sia orarie che di percorso, su banda in PVC autoadesivo per esterni conforme ai tipi esposti;
- smontaggio del pannello di protezione in policarbonato, rimozione grafica obsoleta, applicazione della nuova banda con grafica aggiornata;
- rimontaggio del pannello adeguatamente pulito.

Le informazioni da rappresentare, distribuite su due bande affiancate coincidenti con la dimensione della quinta tavola dello schienale della pensilina, sono:

- 1) lato sinistro: loghi istituzionali, spazio per avvisi all'utenza, quadri orario con legenda;
- 2) lato destro: grafo delle linee, mappa delle tariffe del sistema "Formula".

Palina

- stampa digitale delle informazioni aggiornate su pellicola in PVC autoadesivo per esterni conforme ai tipi esposti;
- smontaggio dell'insegna, rimozione della pellicola obsoleta, applicazione della nuova pellicola con informazioni aggiornate;
- rimontaggio dell'insegna;
- segnalazione degli orari delle corse interessanti la singola fermata su apposito supporto ancorato al palo (solo se non presente la pensilina).

Sull'insegna sono riportate le linee transitanti (fino a un massimo di dieci) e la localizzazione della fermata, quest'ultima composta da due elementi:

1) Indicazione, in alternativa, di comune, frazione o località;

2) Indicazione, in alternativa, di:

- via/strada attraversata;
- bivio+comune/frazione/località di destinazione;
- zona universalmente nota;
- edificio caratterizzante;
- toponimo ufficiale (n. civico, progressiva chilometrica,...).

3) Indicazione del numero della palina.

Per il dettaglio delle informazioni da rappresentare si rimanda agli schemi esemplificativi allegati al presente bando (allegato n. 11), da integrare con l'indicazione dell' esercente del servizio sull'insegna della palina, delle rivendite dei titoli di viaggio più vicine con segnalazione dei giorni e degli orari di apertura (su pensilina), del numero telefonico aziendale (su pensilina).

La responsabilità e l'onere della produzione e applicazione delle informazioni sono a carico del Concessionario, che, a tal fine, dovrà farsi carico del coordinamento con le eventuali altre aziende operanti per conto di altri Enti concedenti.

Prima di procedere all'applicazione, dovranno essere presentate le bozze alla stazione appaltante al fine dell'approvazione, in particolare per quanto riguarda le pensiline dotate di divisori vetrati.

L'Ente concedente si riserva di variare la tipologia grafica dei supporti informativi descritti nell'allegato n. 11.

b) Fermate non attrezzate con nuove paline e pensiline del progetto "MOVIlina": segnalazione di tutte le fermate (comprese quelle relative ai servizi a chiamata) con apposite paline installate a cura e spese del Concessionario, riportanti la denominazione delle linee in transito, l' esercente del servizio, gli orari vigenti delle linee; inoltre, sulle fermate principali, le indicazioni sulle rivendite dei titoli di viaggio più vicine, con segnalazione dei giorni e degli orari di apertura, il numero telefonico aziendale ed il numero verde dell'Ente concedente da contattare per segnalare situazioni di irregolarità del servizio od ottenere informazioni; gli arredi, di cui sopra, devono essere conformi al modello descritto nell'Allegato 11 e rispettare le eventuali

prescrizioni comunali. L'obbligo di installazione è assolto dal Concessionario entro i primi tre anni di durata del contratto, in misura pari ad 1/3 per anno, secondo un programma di installazione concordato con l'Ente concedente. Le paline da rinnovare, con relative insegne, dovranno essere conformi ai tipi del progetto "MOVIlinea" di cui all'allegato.

c) esposizione, presso i nodi di interscambio, le autostazioni, ed almeno una fermata (la principale) per Comune, della carta della rete integrata del trasporto pubblico locale dell'area di competenza, da installarsi su appositi supporti che dovranno essere accettati dall'Ente concedente;

d) esposizione, su tutte le vetture in esercizio sulle linee extraurbane del numero verde del Concessionario per le informazioni, del numero verde dell'Ente concedente per eventuali reclami, della sintesi della Carta dei servizi;

e) esposizione, sulla parte anteriore di ciascun veicolo e in modo che possano essere facilmente visibili dalla clientela a terra, del numero della linea e direzione della corsa (capolinea); delle corse a tragitto limitato o deviato, delle fermate temporaneamente non effettuabili. Tali indicazioni dovranno essere previste sulla parte posteriore e laterale degli autobus nuovi di prima immatricolazione.

f) indicazione a bordo e a terra presso le principali fermate e presso le fermate interessate di tutte le modifiche del PEA comprese quelle dovute a interruzioni e modifiche per scioperi, o conseguenti ad eventi straordinari ed imprevedibili, comprese le variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo. Le informazioni, non legate ad eventi straordinari ed imprevedibili, dovranno essere pubblicizzate all'utenza con un preavviso minimo di cinque giorni e comunque devono essere presenti il giorno dell'evento; in caso di trasgressione si applicherà la penale di cui all'art. 20;

g) individuazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio dedicato o di un apposito *call center* per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e preavvisi eventuali per facilitare l'accesso al servizio ai portatori di handicap: i tempi di attesa per le informazioni non possono essere superiori a tre minuti;

h) realizzazione di un Sito Internet aziendale del Concessionario (anche mediante *link* a siti a tal proposito attrezzati), in grado di interagire con l'utenza e gestire i flussi informativi quali percorsi, orari, tariffe, modifiche temporanee e definitive di percorsi

ed orari di tutto il bacino di competenza, ricezione di segnalazioni da parte della clientela;

i) realizzazione, con cadenza annuale e ad ogni variazioni del PEA, dei depliant informativi, in distribuzione gratuita ai passeggeri, degli orari delle singole linee e dei percorsi riferiti alle linee affidate, in misura congruente con il numero di passeggeri trasportati;

j) il corretto funzionamento, a bordo degli automezzi su cui è presente, di impianto audiovisivo e di impianto audio interno ed esterno al mezzo di prossimità di fermata.

15.2 L'inosservanza delle suddette prescrizioni determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 e, a discrezione dell'Ente concedente, previa diffida ad adempiere, l'affidamento a terzi della realizzazione delle prescrizioni suddette, con ripetizione degli oneri relativi al Concessionario, anche mediante compensazione con i crediti del Concessionario o rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 30.

Art. 16 - Obblighi di servizio: informazioni all'Ente concedente

16.1 Il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente concedente tutte le informazioni richieste inerenti il contratto di servizio; le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su modelli, predisposti dall'Ente concedente in formato *excel o word*, o successive modificazioni da concordarsi.

16.2 Le comunicazioni di cui agli artt. 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 17.7 dovranno essere effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo idoneo a garantirne l'immediata trasmissione e la certificazione di ricevimento.

16.3 Le principali informazioni richiedibili al Concessionario, sono così sintetizzabili, senza obbligo di esaustività:

- dati e informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- informazioni e dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente concedente;
- informazioni/comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- informazioni necessarie per definire i parametri di qualità di cui all'art. 12;

- comunicazione immediata all'Ente concedente degli incidenti con danni alle persone; trasmissione, entro cinque giorni dall'evento, dei rapporti sugli eventuali incidenti con danni alle cose, nel rispetto dell'art. 93 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto complessivo sugli incidenti registrati nell'anno precedente;
- comunicazione del calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza trenta giorni prima dell'effettuazione e comunicare l'esito del suddetto monitoraggio;
- dati, su richiesta dell'Ente Concedente, rilevabili con il sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta; da fornire entro sette giorni dalla richiesta;
- dati e informazioni, entro i tempi prestabiliti, sull'attività aziendale, su supporto cartaceo o informatico, richiesti dalla Regione Piemonte;
- trasmissione agli uffici dell'Ente concedente dell'autocertificazione relativa all'avvenuto pagamento degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e fiscali; i pagamenti dei servizi resi, in acconto o in saldo, sono subordinati all'acquisizione delle suddette certificazioni;
- copia del contratto collettivo integrativo aziendale eventualmente sottoscritto;
- ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale), determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche per i servizi rientranti nel sistema di tariffazione formula.
- altri ricavi derivanti dall'impiego degli autobus di linea in fuorilinea o da pubblicità sui mezzi impiegati nel servizio di TPL relativo al contratto di servizio;
- costi aziendali relativi al contratto di servizio, sulla base di parametri, comunicati dal Concessionario e verificabili da parte dell'Ente concedente, da esplicitarsi da parte del Concessionario (annuale);
- bilancio d'esercizio del TPL, eventualmente derivante dalla contabilità separata (annuale) se dovuta;
- situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di servizio, con indicazione dell'anno di prima immatricolazione, del prezzo d'acquisto, dell'eventuale contribuzione regionale, della tipologia di meccanica e di rispetto delle direttive europee per l'ambiente o di capienza, della marca.

Ai fini del confronto con i dati in possesso dell'Ente concedente, possono essere richieste informazioni sui dati di scostamento dei PEA, quali:

- km giorni feriali (escluso sabato) distinti in invernali ed estivi;
- km giorno sabato distinti in invernali ed estivi;
- km giorno festivo distinti in invernali ed estivi;
- frequenza media del singolo servizio;
- frequenza del servizio nel periodo di punta;
- fascia oraria del servizio nella giornata feriale (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo;
- fascia oraria del servizio nella giornata di sabato distinta in invernale ed estiva;
- fascia oraria del servizio nella giornata festiva distinta in invernale ed estiva;
- posti occupati/posti offerti nella giornata feriale;
- posti occupati/posti offerti in ora di punta nella giornata feriale;
- presenti/saliti/discesi nelle singole fermate;
- servizi soppressi/servizi offerti;
- puntualità in arrivo e partenza per bus;
- percentuale (%) di servizi che offrono trasporto disabili;
- statistiche sul rispetto delle coincidenze: coincidenze fatte/coincidenze totali;
- composizione del parco autobus;
- velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- n. rivendita di titoli di viaggio per località abitate;
- n. fermate con orari esposti;
- orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno sabato distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinti in invernale ed estivo:
 - esibizione, su richiesta dell'Ente concedente, degli ordini di servizio interni per la gestione del servizio;
 - informazione, su richiesta anche telefonica o per posta elettronica certificata dell'Ente concedente, dei numeri delle targhe degli autobus che hanno effettuato tutte le corse o determinate corse, a seconda della richiesta, nel periodo considerato. le informazioni devono essere fornite al massimo entro 7 giorni, anche con procedura informatizzata.

- informazione preventiva sui numeri delle targhe degli autobus che, per qualunque motivo, hanno un fermo prolungato (prevedibilmente superiore a 15 giorni) o dismessi dal servizio.
- 16.4** Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), gli stessi, ove non richiesti dall'Ente concedente sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.
- 16.5** Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile d'esercizio o dal legale rappresentante, che ne certifica la veridicità.
- 16.6** L'Ente concedente non è tenuto a corrispondere le compensazioni economiche di cui all'art. 19, qualora, non sia possibile determinare, basandosi sui dati certi della contabilità, tenuta secondo le modalità indicate all'art. 14.1 lett. c) del presente Capitolato, ed a causa del mancato o erroneo inoltro dei dati di cui ai commi precedenti, l'importo dei costi imputabili all'attività dell'impresa e le entrate corrispondenti nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico²⁴.

Articolo 17 - Personale dipendente

- 17.1** Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli adeguati a garantire la regolare erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato.
- 17.2** Al servizio oggetto del presente Capitolato devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di certificato di abilitazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 17.3** I conducenti devono mostrare, su richiesta degli addetti alla vigilanza, designati dall'Ente concedente, la patente di guida; il rifiuto all'esibizione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.
- 17.4** I conducenti devono indossare la divisa sociale e l'apposito tesserino di riconoscimento.
- 17.5** Gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti, devono esporre l'apposito tesserino di riconoscimento.

²⁴ Art. 10 Regolamento CEE n. 1191/69. Corte di giustizia europea, Sez. II, 07/05/2009, n. C-504/07.

- 17.6** Il Concessionario deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti. Il Concessionario deve comunicare all'Ente concedente le iniziative formative e le azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso la clientela, o aver causato alterchi anche con vie di fatto o disordini durante i servizi oggetto della concessione.
- 17.7** Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio, deve trasmettere all'Ente concedente l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell'inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza). Il Concessionario trasmetterà all'Ente concedente, con cadenza annuale o ad ogni richiesta di quest'ultimo, le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida devono essere comunicate prima dell'assunzione in servizio.
- 17.8** Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea, nonché a trasmettere e ad osservare gli accordi decentrati ed aziendali.
- 17.9** Il Concessionario si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.. Le fasce orarie garantite devono essere uguali su tutto il territorio della Provincia di Torino. Il mancato rispetto delle prestazioni indispensabili da garantirsi in caso di sciopero del personale comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.
- 17.10** L'erogazione dei contributi a copertura degli oneri del C.C.N.L. previsti dalle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 verrà effettuata direttamente dalla Regione Piemonte alle Società di Trasporto aventi diritto, nel periodo di validità degli attuali Accordi di Programma 2007/2009, le erogazioni per gli anni successivi saranno regolate dai futuri Accordi di Programma.
- Gli importi, in relazione alla legge 47/2004, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell'art. 2 dell'accordo siglato il 20/12/2003: 81 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale ($81:175 \times \text{parametro medio aziendale} \times \text{n. dipendenti addetti al TPL} \times 14 \text{ mensilità}$).

Gli importi, in relazione alla legge 58/2005, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell'art. 11 dell'accordo siglato il 18/11/2004: 105 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale ($105:175 \times$ parametro medio aziendale \times n. dipendenti addetti al TPL \times 14 mensilità).

Gli importi, in relazione alla legge 296/2006, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell'art. 1 comma 1230: 102 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale ($102:175 \times$ parametro medio aziendale \times n. dipendenti addetti al TPL \times 14 mensilità).

Art. 18 - Obblighi in caso di subentro ad altro Concessionario

- 18.1** In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio, i beni strumentali, finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per il periodo di dieci anni dal finanziamento regionale normalmente coincidente con la prima immatricolazione in base alle direttive regionali. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, lo stesso dovrà restituire le quote di contributo regionale non ancora ammortizzate (l'ammortamento del contributo regionale avviene in dieci anni) alla data di aggiudicazione dei servizi e versarle alla Provincia di Torino con le modalità stabilite dalla stessa. I suddetti contributi restituiti verranno corrisposti, dopo la riscossione, al gestore subentrante²⁵. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso in capo al gestore uscente. Analogo vincolo si costituisce in capo al gestore subentrante sui mezzi acquistati con il contributo percepito. Tale vincolo è garantito da fideiussione bancaria o iscrizione ipotecaria sul mezzo con le modalità che verranno successivamente indicate dalla Regione o dalla Provincia. Nessun indennizzo o altro emolumento può essere preteso nei confronti dell'Ente concedente per il ritardo nell'erogazione dei contributi per il rinnovo del parco autobus. Lo stesso ritardo non solleva il Concessionario dagli oneri previsti dal presente capitolato. Per l'acquisto dal precedente gestore di beni strumentali l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 11 comma 3 della citata legge regionale n. 1/2000.
- 18.2** Nel caso di subentro, tutto il personale non dirigente diretto ed indiretto, elencato nell'Allegato 14, fatte salve le verifiche, che nell'impresa cessante era dedicato al servizio di trasporto pubblico oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante

²⁵ Accordo di programma regione Piemonte/Provincia di Torino 2007/2009 art. 14, comma 4

ai sensi dell'art. 26, del R.D. 8 gennaio 1931, n° 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale, le condizioni normative e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere (v. Allegato 14), garantendo la continuità del rapporto di lavoro di tutto il personale in forza, la tutela della residenza e/o l'impianto di appartenenza. Il numero del personale indicato nell'Allegato 14 è quello dichiarato dalle Imprese cessanti, alla data del 31/12/2007. Il suddetto obbligo si applica anche al personale assunto a seguito del *turnover*, dalla suddetta data al momento del subentro.

Agli effetti del computo del TFR il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale.

L'impresa cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del passaggio (subentro).

I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto, e i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno tendere a garantire i diritti acquisiti dai lavoratori.

- 18.3** Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea²⁶.

Articolo 19 - Compensazioni economiche

- 19.1** A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente concedente corrisponde al Concessionario le relative compensazioni economiche.
- 19.2** Gli importi unitari delle compensazioni economiche suddette sono definiti nel modo descritto nell'Allegato 12, sotto la voce "Compensazioni unitarie al netto del CCNL Regione". Le compensazioni unitarie sono definite in tre tipologie e corrispondono a tre classi di velocità commerciale media delle linee. La velocità commerciale media della linea è data dal rapporto tra i chilometri percorsi e il tempo impiegato come previsti dai P.E.A. La velocità media delle linee è calcolata alla data del 1 aprile 2009, la classificazione di linee in tre classi di velocità commerciale media rimane invariata sino al completamento del primo triennio di durata contrattuale. Al termine del suddetto periodo contrattuale, l'Ente concedente provvederà ad aggiornare la

²⁶ Art. 11, comma 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1; art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 422/97

classificazione delle linee per velocità commerciale media sulla base delle risultanze dei P.E.A. aggiornati. La nuova classificazione avrà validità sino al termine del contratto. Le stime del totale dei Km e del totale delle compensazioni economiche sono espresse, nel medesimo Allegato, in ragione d'anno. Le compensazioni economiche dei servizi diversi da quelli di linea, di cui all'art. 4 del presente Capitolato, sono determinate nel seguente modo: tariffa fissa, a prescindere dalla velocità commerciale, di € 1,45 a km*vettura. I km percorsi sono calcolati, in via eccezionale, dalla partenza dal deposito al rientro allo stesso (purchè situato nella zona interessata al servizio a chiamata) e tengono conto di tutti quelli sviluppati per svolgere il servizio. Oltre a tale compenso variabile è riconosciuto un compenso forfetario fisso, per gli oneri connessi al call center, di € 36,00 per giorno di apertura del servizio a chiamata e per ogni call center.

19.3 Tali importi unitari si applicano alle percorrenze concordate ed effettivamente effettuate, per ciascuna tipologia di trasporto, determinate come segue:

- percorrenze previste dal 1 gennaio al 31 dicembre come indicate nel *database* "Omnibus";
- +/- (eventuali) percorrenze derivanti da intervenute modifiche delle condizioni contrattuali (PEA in Omnibus)
- + (eventuali) percorrenze per corse aggiuntive ritenute ammissibili dall'ente concedente.
- - (eventuali) percorrenze non effettuate per qualsiasi motivo.

19.4 L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), gravi eventi meteorologici o lavori pubblici, non dà diritto al pagamento delle compensazioni economiche.

19.5 Le eventuali corse di trasferimento, non sono riconosciute come servizi pubblici di linea e pertanto non sono oggetto di compensazioni economiche. Il costo di tali corse per l'impresa di trasporto è già considerato nella determinazione della misura delle compensazioni economiche.

19.6 Il Concessionario accetta le compensazioni economiche sopra indicate. È fatto divieto al Concessionario di ricevere, per qualsivoglia motivo e sotto qualunque forma, contribuzioni pubbliche da soggetti diversi dall'Ente concedente per tutti gli obblighi inerenti l'esercizio del trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato, fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti.

- 19.7** Le compensazioni economiche, come sopra determinate, sono pagate in acconti mensili nella misura pari ad un dodicesimo dell'80% delle compensazioni economiche stimate ad inizio anno, sulla base del PEA in essere all'inizio di ogni anno. I pagamenti sono effettuati entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza, previa presentazione di regolare fattura almeno 25 giorni prima del pagamento. I pagamenti relativi ai mesi di dicembre dell'anno precedente e gennaio dell'anno di esercizio in corso sono effettuati entro il 28 febbraio.
- 19.8** I pagamenti pari o superiori a € 10.000,00 sono subordinati alla verifica dell'adempimento relativo al pagamento delle cartelle esattoriali ai sensi del Decreto dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2008²⁷ e circolare del Direttore Generale della Provincia di Torino e del Direttore Area Risorse Finanziarie della Provincia di Torino prot. n. 238259 del 2.04.2008²⁸. Sono fatte salve eventuali future modifiche regolamentari.
- 19.9** Il saldo, relativo al 20% delle compensazioni economiche dovute, è determinato sulla base del consuntivo delle percorrenze autorizzate ed effettivamente svolte dal Concessionario e riscontrate dall'Ente concedente, anche mediante l'impiego di strumentazione di rilevazione satellitare, ai sensi del precedente comma 3, al netto degli acconti corrisposti, ed è pagato in due rate, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza, su presentazione di regolare fattura:
- a) La prima rata, pari al 14% dell'importo complessivo, è pagata entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza, fatti salvi i ritardi nell'acquisizione della seguente documentazione, non imputabili all'Ente concedente:
- 1) documentazione di regolarità contributiva;
 - 2) rapporto generale di cui all'art. 13;
 - 3) fatturazione delle compensazioni dovute venticinque giorni prima dalla scadenza del pagamento;
 - 4) verifica degli adempimenti connessi al pagamento delle cartelle esattoriali;
 - 5) certificazione delle percorrenze secondo le modalità stabilite all'art. 13.
- b) La seconda rata, pari al 6% dell'importo complessivo calcolato a consuntivo, è corrisposta in proporzione al grado di raggiungimento degli obblighi di qualità di cui all'art. 12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.3.6.

²⁷ Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, pubblicato sulla G.U. 63 del 14 marzo 2008.

²⁸ Pagamenti superiori a 10.000 euro: D.M. 18.01.2008 n. 40.

- 19.10** I pagamenti possono essere ritardati per un periodo pari a quello del ritardo nella ricezione della fattura e dei rendiconti mensili ed annuale.
- 19.11** Qualora il Concessionario sia costituito nella forma di Consorzio le fatture sono emesse dal Consorzio stesso.
- 19.12** Gli acconti mensili possono essere adeguati tenuto conto delle variazioni sostanziali delle percorrenze annue, su richiesta del Concessionario per gli importi in aumento e su iniziativa dell'Ente concedente per gli importi in diminuzione.
- 19.13** In corrispondenza di ogni pagamento periodico e in sede di determinazione del saldo, l'Ente concedente ha facoltà di trattenere, dall'importo delle compensazioni economiche, le somme derivanti da eventuali penalità irrogate dall'Ente concedente.
- 19.14** L'Ente concedente, qualora ne faccia richiesta lo Stato o un'amministrazione pubblica, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso il Concessionario, può sospendere il pagamento delle compensazioni economiche per un ammontare pari al credito vantato e fino all'emanazione del provvedimento definitivo. A richiesta dello Stato e dell'amministrazione pubblica interessata, i crediti di cui sopra, divenuti esigibili, sono compensati dall'Ente concedente.
- 19.15** Sui ritardi di pagamento non imputabili all'Ente concedente e su quelli sospesi a norma del comma precedente non maturano interessi a favore del Concessionario.
- 19.16** Il Concessionario è tenuto alla restituzione immediata, su richiesta dell'Ente concedente, di eventuali somme, corrisposte in acconto, eccedenti il dovuto definito in sede di rendiconto finale.
- 19.17** In caso di ritardato pagamento e fatto salvo quanto previsto al comma 14, da parte di entrambi i contraenti, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 C.C..
- 19.18** I pagamenti effettuati in anticipo rispetto alle scadenze previste compensano, agli effetti del precedente comma 17, per pari giorni ed importi i ritardi nei pagamenti.
- 19.19** La misura delle compensazioni economiche, di cui al comma 2, è soggetta a revisione annuale allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza con le seguenti modalità:

Definizioni

IC = tasso di variazione nel prezzo del carburante ottenuto dal rapporto tra il valore medio del costo del carburante per un litro di gasolio da autotrazione alla pompa, al netto dell'I.V.A. e scontato del 10%, rilevato nell'arco di 12 mesi consecutivi attraverso i dati pubblicati dal Ministero delle Attività Economiche e Produttive e il

prezzo considerato nella determinazione della base di gara, di € 0.868 per il primo anno di recupero dell'inflazione reale (2011), e, per gli anni successivi (dal 2012), il prezzo medio rilevato nei 12 mesi precedenti;

IP = tasso di inflazione programmata ottenuto dai documenti ufficiali di programmazione economica dello Stato;

IE = tasso di inflazione effettiva, definito come segue:

media ponderata fra il tasso di variazione del prezzo dei carburanti (IC), con peso 14,5%, e il tasso di inflazione ISTAT FOI (IFOI) con peso 86%, c.s.:

IE = IC x 0,145 + IFOI x 0,855;

C_n = corrispettivo chilometrico per l'anno n (anno antecedente quello per cui si vuol computare la rivalutazione)

C_{n+1} = corrispettivo chilometrico per l'anno n+1 (anno per cui si vuol computare la rivalutazione)

Differenza tra il tasso effettivo d'inflazione ed il tasso programmato d'inflazione:

VA_n = IE_n - IP_n

Per il periodo intercorrente fra la data di avvio del servizio e il 31.12. dello stesso anno, il corrispettivo chilometrico sarà rivalutato come segue:

- a) se l'avvio del servizio è avvenuto nell'anno 2009, il corrispettivo chilometrico corrisponde all'importo previsto al comma 2, senza alcun adeguamento.
- b) nel caso in cui l'avvio del servizio avvenga nell'anno 2010, la rivalutazione sarà applicata nella misura del 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per tale anno
- c) Per ognuno degli anni solari successivi il corrispettivo chilometrico sarà annualmente incrementato in misura pari al tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero della differenza in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione (IE) definito come sopra. Per rilevante scostamento si intende una differenza algebrica tra il tasso effettivo di inflazione (IE come sopra definita) e il tasso di inflazione programmata pari a: $\pm 0,33$ ($VA_n > 0,33$ oppure $VA_n < -0,33$)

Entro il 30 settembre di ogni anno si provvede al calcolo degli indicatori IP (per l'anno successivo n+1) e IE (con riferimento agli indici di dodici mesi riferiti al periodo agosto "anno n" rispetto ad agosto "anno n-1") e al calcolo del delta VA_n;

se VA_n è maggiore di 0,33, o inferiore a -0,33, la misura delle compensazioni economiche sarà rivista c.s.:

C_{n+1} = C_n * (1 + IP_{n+1} + VA_n),

se VA_n è compreso tra i valori -0,33 e +0,33 inclusi, la misura delle compensazioni economiche sarà c.s.:

$$C_{n+1} = C_n * (1 + IP_{n+1})$$

L'Ente concedente comunica al Gestore, entro il 31/10 dell'anno in corso (anno n), il corrispettivo chilometrico definito per l'anno successivo (anno n+1).

La copertura dell'eventuale maggiore onere, come sopra determinato, è assicurata per un importo pari al 50% del tasso programmato d'inflazione con trasferimenti regionali, per la restante parte con economie di gestione da realizzarsi mediante razionalizzazione del servizio, con riduzione delle corse di linea, da effettuarsi di comune accordo, fatti salvi eventuali maggiori trasferimenti regionali.. In mancanza di accordo le parti possono risolvere il contratto per eccessiva onerosità, con esclusione di qualsiasi indennizzo. In tal caso il Concessionario svolgerà il servizio fino al subentro del nuovo affidatario e per l'ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere e con la quota parte di rivalutazione della compensazione economica per la quale vi è la copertura finanziaria di cui sopra.

- 19.20** Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell'Ente concedente oltre a quanto sopra specificato.
- 19.21** A titolo informativo e senza alcuna responsabilità per l'Ente concedente, si segnala che al Concessionario sono attribuiti, oltre alle compensazioni di cui al comma 2, i contributi per il rinnovo dei Contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17.10 erogati direttamente dalla Regione Piemonte.

Art. 20 – Penali contrattuali

- 20.1** Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, all'allegato 18, e salva la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto di servizio, di cui al successivo art. 23, l'Ente concedente applica al Concessionario per le inadempienze di seguito descritte le penali di cui ai commi 2, 3 e 4:
- a) mancata osservanza delle prescrizioni relative alla **sicurezza del servizio**, costituite dal complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, con riferimento agli autobus utilizzati, al loro impiego nel servizio, all'idoneità del percorso e delle fermate. Rientra in tale fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'effettuare servizio di trasporto pubblico con autobus non idoneo a servizio di linea o con revisione scaduta o non muniti di estintore omologato, o munito di

sollevatore disabili non funzionante, o con climatizzatore non funzionante, o sprovvisto di assicurazione, gomme consunte oltre i limiti consentiti, con infiltrazione d'acqua nell'abitacolo, con finestrini non funzionanti, o con manutenzione programmata non eseguita; impiego di autobus visibilmente ed eccessivamente sporco o all'esterno o all'interno, impiego di autobus di linea con classe di omologazione non consentita dalle disposizioni regionali, impiego di autobus di linea non autorizzati dall'Ente concedente; guida in stato d'ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti; superamento dei limiti di velocità, l'impiego di autobus con anzianità superiore a quella massima consentita dal contratto di servizio o con un numero di persone a bordo superiore a quello previsto dalla carta di circolazione; mancata effettuazione dei riposi da parte del personale addetto alla guida;

b) mancata osservanza delle prescrizioni relative alla **regolarità del servizio** diverse dalle fattispecie sub a) e sub c), costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel capitolato, quali ad esempio quanto previsto dall'art. 6.13, art. 15.1 e art. 17.9. Rientrano in tale fattispecie, senza obbligo di esaustività, la mancata effettuazione delle corse anche a chiamata, ovvero la mancata effettuazione delle modifiche alle corse richieste dal Concedente, la variazione non autorizzata dei percorsi e/o degli orari di esercizio, gli anticipi nelle partenze, istituzione e/o soppressione non autorizzata di linee/corse/fermate, imputabili alla responsabilità del Concessionario, impiego di mezzi insufficienti a soddisfare la domanda (corse bis), interruzioni di corse, le irregolarità relative al funzionamento del sistema satellitare, di cui all'art. 6.15, imputabili al Concessionario, come previsto dall'art. 6.17, o impiego di autobus non dotato di rilevatore satellitare;

c) mancata osservanza delle prescrizioni diverse dalle fattispecie sub a) e sub b), relative alla **regolarità amministrativa e della documentazione** inerente al servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte del Concessionario, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di trasporto pubblico, quali ad esempio il mancato rispetto delle norme contributive, fiscali ed inerenti al rapporto di lavoro, l'impiego di personale non registrato nel libro matricola, o non denunciato agli enti previdenziali e assistenziali, la violazione delle norme tributarie, nonché l'effettuazione di servizi in regime di concorrenza con autobus di linea senza la preventiva autorizzazione, l'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio non autorizzato. L'infrazione si sostanzia, tra l'altro, nel non avere a bordo dell'autobus in servizio l'autorizzazione o la carta di

circolazione, nonché nel mancato possesso della patente o del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 da parte del conducente dell'autobus, o nel rifiuto di esibizione degli stessi documenti (v. art. 17.3), oppure la violazione all'articolo sull'informazione all'Ente concedente, di cui all'art. 16, oltre a quanto previsto dagli artt. 5.10, 7.7 e 13.2.

- 20.2** Alle inadempienze rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) sono applicate, per ogni evento, le penalità da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 15.000,00, se non diversamente previsto dalla tabella di cui all'Allegato 18.
- 20.3** Alle inadempienze rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) sono applicate, per ogni evento, le penalità da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00, se non diversamente previsto dalla tabella di cui all'Allegato 18.
- 20.4** Alle inadempienze rientranti nella tipologia di cui alla lettera c), sono applicate, per ogni evento, le penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00, se non diversamente previsto dalla tabella di cui all'Allegato 18.
- 20.5** Per ogni altra violazione alle norme del contratto di servizio non rientranti nelle suddette fattispecie e non contemplata nell'allegato 18, è applicata la penale da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00.
- 20.6** La determinazione delle penali è rapportata alla gravità della violazione o alle ripetizione delle stesse, ed dall'opera svolta dal Concessionario per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, se non diversamente previsto dalla tabella di cui all'Allegato 18. L'ammontare delle penali non può superare, nell'arco dell'anno solare, il valore pari ad un terzo del valore annuale del contratto di servizio.
- 20.7** La procedura per la contestazione delle penalità è la seguente:
- a) comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata, o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax, contenente: la violazione contestata e l'importo irrogato, la fissazione di un termine per la proposizione di osservazioni o controdeduzioni, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti, il termine per la conclusione del procedimento;
 - b) provvedimento finale motivato di archiviazione o di irrogazione di penalità con l'indicazione delle modalità di compensazione, ove possibile, della stessa con i crediti del Concessionario.
- 20.8** Le penali previste per le inadempienze contrattuali relative alle migliorie offerte in sede di gara ai sensi dell'art. 28 del Capitolato sono le seguenti:

- Progetto Organizzazione del servizio sulla base dei PEA esistenti (punto 1.1 tabella 1 allegato n. 20):
 - lett. a) numero autisti proposti: mancato rispetto della media annua proposta da euro 125.000,00 a euro 250.000,00 così suddivisi: 70% per il mancato rispetto della media annua e 30% per il mancato rispetto del numero di personale al termine del periodo contrattuale;
 - lett. b) numero annuo del personale indiretto proposto: mancato rispetto della media annua proposta da euro 75.000,00 a euro 150.000,00 così suddivisi: 70% per il mancato rispetto della media annua e 30% per il mancato rispetto del numero di personale al termine del periodo contrattuale;
 - lett. c) costo totale di manutenzione: mancato rispetto del costo medio annuo proposto (rivalutato negli anni successivi al primo in base al tasso di inflazione reale) da euro 25.000,00 a euro 50.000,00;
 - lett. d) costo del controllo di esercizio di vigilanza: da euro 25.000,00 a euro 50.000,00, la sanzione è applicata al 70% in caso di inosservanza del costo totale medio e al 30% al costo unitario medio annuo più alto di quello offerto (entrambi i costi rivalutati negli anni successivi al primo in base al tasso di inflazione reale);
 - lett. e) numero di autobus impiegato nel servizio nell'arco di durata dell'appalto: mancato rispetto della media annua proposta da euro 150.000,00 a euro 300.000,00 suddivise tra 70% per il mancato rispetto della media annua e 30% in caso di mancato rispetto del numero di personale al termine del periodo contrattuale,
- Progetto Servizi a chiamata (punto 1.3.2 tabella 1 allegato n. 20): mancato rispetto di quanto offerto, per ogni singola violazione di ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b), c), d) punto 1.3.2 tabella 1 allegato n. 20, da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00;
- Progetto Miglioramento del sistema di certificazione delle percorrenze (punto 1.4 tabella 1 allegato n. 20): mancata attuazione di quanto proposto in sede di offerta tecnica da un minimo di euro 500.000,00 a euro 1.000.000,00;
- Progetto Piano di formazione del personale (punto 1.5 tabella 1 allegato n. 20): mancato rispetto di quanto proposto da un minimo di euro 125.000,00 ad un massimo di euro 250.000,00.

- Progetto rete di vendita e politiche di promozione del servizio (punto 1.6 tabella 1 allegato n. 20): mancato rispetto di quanto offerto, per ogni singola violazione di ciascuna delle fattispecie previste ai punti da 1.6.1 a 1.6.4 della tabella 1 allegato n. 20, da un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00;
- Progetto Regolarità del servizio (punto 2.1 tabella 2 allegato n. 20): mancato rispetto di quanto proposto da un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00;
- Progetto Regolarità su pulizia mezzi (punto 2.2 tabella 2 allegato n. 20): mancato rispetto del miglioramento della regolarità della pulizia mezzi da euro 250.000,00 ad un massimo di euro 500.000,00;
- Progetto Piano di rinnovo autobus (punto 3.1 tabella 3 allegato n. 20):
 - a) mancato rispetto di quanto previsto al punto 3.1.1 da un minimo di euro 250.000,00 ad un massimo di 500.000,00;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto al punto 3.1.2 miglioramento indice di sostenibilità ambientale relativa all'omologazione Euro 3 o superiore da un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di 200.000,00;
 - c) mancato rispetto di quanto previsto al punto 3.1.3 miglioramento indice di sostenibilità ambientale relativa all'alimentazione da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di 100.000,00;
- Attrezzature dei mezzi per comfort utenti (punto 3.2 tabella 3 allegato n. 20):
 - a) mancato rispetto della fattispecie di cui al punto 3.2.1 da euro 150.000,00 ad euro 300.00,00;
 - b) mancato rispetto della fattispecie di cui al punto 3.2.2 da euro 100.000,00 ad euro 200.00,00
- Attrezzature dei mezzi con prevenzione incidentalità (punto 3.3 tabella 3 allegato n. 20): per il mancato rispetto di quanto offerto per ciascuna delle fattispecie di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 da un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00;
- Informazioni a bordo dei mezzi (punto 4.1 tabella 4 allegato n. 20): mancato rispetto del miglioramento dell'indice di informazione a bordo da un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00;
- Informazioni a terra (punto 4.2. tabella 4 allegato n. 20):
 - a) mancato rispetto di quanto offerto al punto 4.2.1 da un minimo di euro 125.000,00 ad un massimo di euro 250.000,00;

b) mancato rispetto di quanto offerto al punto 4.2.2 da un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00.

20.9 L'applicazione delle suddette penali non esime il Concessionario dall'adempimento contrattuale richiesto chiesto dall'Ente concedente.

Art. 21 - Sanzioni amministrative

21.1 Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, in caso di mancata comunicazione all'Ente concedente degli eventi di seguito riportati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria a margine di ciascuna fattispecie elencata, fatte salve le diverse misure delle sanzioni stabilite dalla legge:

a) violazione dell'obbligo di comunicazione entro trenta giorni del proseguimento provvisorio dell'attività ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato D.Lgs. 395/2000: da € 1.032,91 a € 3.089,74;

b) violazione dell'obbligo di comunicazione entro tre giorni del venir meno del requisito di onorabilità, di cui all'art. 11, commi 2 o 4 del citato D.Lgs. 395/2000: da € 5.164,56 a € 15.493,70;

c) violazione dell'obbligo di comunicazione entro tre giorni della perdita della capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del citato D.Lgs. 395/2000: da € 1.549,37 a € 4.648,11;

d) violazione dell'obbligo di comunicazione entro tre giorni della perdita della capacità professionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. 395/2000: da € 2.582,28 a € 7.746,85;

21.2 Per quanto non previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i..

21.3 L'applicazione delle sanzioni non limita in alcun modo la potestà di risolvere il contratto attribuita all'Ente concedente, di cui al successivo art. 23.

Art. 22 - Vigilanza

22.1 L'Ente concedente esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa.

22.2 Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente concedente individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

- 22.3** Gli incaricati dell'Ente concedente con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto precedente, consentendo l'accesso agli autoveicoli e agli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione del Concessionario relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
- 22.4** In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dal Concessionario o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Concessionario o del personale stesso.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto e revoca dell'aggiudicazione

- 23.1** L'Ente concedente può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di servizio o revocare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per:
- a) non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
 - b) false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
 - c) mancato inizio del servizio o delle variazioni di cui al precedente art. 5 nel termine stabilito nel contratto;
 - d) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del Concessionario;
 - e) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
 - f) mancata ottemperanza da parte del Concessionario a quanto disposto dall'art. 18 del presente Capitolato, in materia di subentro ad altro concessionario;
 - g) gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliorie offerte in sede di gara.

Nel caso di cui alla lett. c), l'ente concedente, prima di risolvere il contratto, intima al concessionario per iscritto di adempiere al servizio entro le successive quarantotto ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto.

- 23.2** In applicazione del disposto di cui all'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente concedente può avvalersi della facoltà di domandare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali o mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell'eventuale subaffidatario;
- b) mancata ricostituzione, in tutto o in parte, della cauzione di cui all'art. 30, nei termini di 30 giorni;
- c) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente

23.3 Per ripetute irregolarità nell'esercizio si intendono le irregolarità contestate, con conseguente applicazione di penali, in numero superiore a quattro.

23.4 L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), gravi eventi meteorologici o lavori pubblici, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempre che il Concessionario si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge del 12 giugno 1990 n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

23.5 Nei casi previsti dal presente articolo il Concessionario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo Concessionario per un massimo di dodici mesi dalla risoluzione contrattuale.

23.6 In caso di risoluzione del contratto, di cui ai precedenti commi, o di decadenza, di cui al successivo comma 8, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Concessionario, il quale deve risarcire l'Ente concedente i danni cagionati e i maggiori oneri derivanti dalla differenza tra la misura delle compensazioni economiche pattuite con il presente contratto e quelle conseguenti alla nuova concessione oltre agli oneri procedurali ed agli ulteriori danni subiti in conseguenza del nuovo affidamento.

23.7 Nei casi previsti dall'art. 11 comma 5 della L. R. n. 1 del 4/1/2000, l'Ente concedente ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato.

23.8 Il Concessionario incorre nella decadenza dall'affidamento nel caso di perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività ai sensi del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 23.6.

23.9 La mancata trasformazione dell'eventuale raggruppamento temporaneo d'impresa in società di capitali o consorzio ex art. 2612 c.c. entro 6 mesi dall'aggiudicazione della concessione comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 24 - Responsabilità

- 24.1** Il Concessionario si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente concedente, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
- 24.2** Il Concessionario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre contenute nel bando di gara, Capitolato e Contratto di Servizio.
- 24.3** Il Concessionario è obbligato in solido con il Responsabile d'esercizio per le sanzioni amministrative previste nel precedente art. 21.

Art. 25 - Cessione

- 25.1** È nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006.

Articolo 26 - Subaffidamento dei servizi complementari al trasporto

- 26.1** Non è ammesso il subappalto²⁹. E' viceversa ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett. i) della L.R. n. 1/2000, il subaffidamento dei servizi complementari di trasporto pubblico.
- 26.2** Ai fini del presente articolo sono da intendersi servizi complementari: i servizi a domanda debole, i servizi eccezionali (es. corse bis e servizi marginali in ore di punta), quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo (es. navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), i servizi a chiamata, i servizi in area a domanda debole. Non sono subaffidabili i servizi urbani di tpl svolti nei comuni di Bardonecchia, Carmagnola, Ivrea, Pinerolo, Giaveno, fatta eccezione per i servizi complementari eventualmente istituiti nei sopraccitati comuni.
- 26.3** L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ente concedente, su richiesta del Concessionario in qualunque momento nel corso della durata contrattuale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (salva la sospensione del termine per approfondimenti istruttori) a seguito della valutazione della complementarità dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti anche in relazione al grado di riduzione dei costi per l'impresa aggiudicataria ed al mantenimento di

²⁹ Art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006

standard qualitativi offerti all'utenza. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il gestore subaffidatario risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e rispecchi gli standard qualitativi previsti dal Capitolato per l'esercizio dei servizi in concessione.

- 26.4** Almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio subaffidato, il Concessionario deve presentare all'Ente concedente il contratto di subaffidamento ed una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente³⁰ e dagli articoli del presente capitolato, che disciplinano la qualità, per l'esercizio dei servizi che si intende subaffidare. L'Ente concedente si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione ed eventualmente, nel caso in cui dall'accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità del subaffidatario, di revocare l'autorizzazione.
- 26.5** L'ente concedente provvederà a corrispondere direttamente al subaffidatario l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Concessionario comunica all'Ente concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subaffidatario con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento³¹.
- 26.6** Il Concessionario del servizio è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal capitolato, dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario.
- 26.7** In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo da parte dell'Ente concedente.

Art. 27 – Modalità di gara

- 27.1** L'aggiudicazione del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Decreto.
- 27.2** Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006³², e di cui all'art. 23 bis, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112³³

³⁰ Art. 23 bis, comma 9 del D.L. 25/06/2008, n. 112 e artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 22/12/2000, n. 395

³¹ Art. 118, comma 3 D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

³² **Art. 34 D.Lgs. n. 163/2006:** Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.”

Art. 36 D.Lgs. n. 163/2006: Consorzi stabili

“1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. *(comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)*

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.”

Art. 37 D.Lgs. n. 163/2006: Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

“1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono

lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

in possesso tra l'altro dei requisiti di cui al D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, previa dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (o equivalente in Paesi dell'Unione Europea) con oggetto sociale relativo al trasporto di persona su gomma;
- b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs. 163/2006;
- c) possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 395/2000 per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada;
- d) possesso della capacità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 395/2000, calcolato come segue: € 50.000 per il primo autobus più € 5.000 per ogni veicolo supplementare necessario per lo svolgimento del servizio di TPL. In

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.”

³³ Art. 23 bis, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008, n. 133): “I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.”

base alla quantità di autobus richiesti dall'art. 6 del presente Capitolato il requisito della capacità finanziaria è sussistente se l'Impresa ha la disponibilità di risorse finanziarie pari ad Euro 2.745.000;

- e) possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 395/2000 per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada documentabile mediante copia dell'attestato di idoneità;
- f) possesso delle certificazioni di qualità ISO 9000:2000 e ISO 14000:2000;
- g) aver svolto nel triennio 2006-2007-2008 servizi analoghi (servizi extraurbani) a quelli posti a base di gara pari mediamente ad almeno il 70% del totale del servizio posto a base di gara espresso in vetture/Km documentabile mediante certificazioni delle stazioni committenti (certificati di esecuzione o fatture commerciali relative al servizio reso o ordini del servizio reso).

27.3 In caso di raggruppamento temporaneo di impresa il soggetto partecipante all'atto della presentazione dell'offerta dovrà allegare un piano organico per la costituzione del consorzio stabile di cui all'art. 10 del presente Capitolato o della società di capitale completo di piano industriale ed indicare tempi certi per la sua realizzazione che non potranno essere superiori a sei mesi dall'atto di aggiudicazione pena la revoca dell'aggiudicazione. In caso di A.T.I. e di consorzi, i requisiti di cui ai punti a), b), c), e) del comma precedente, dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituenti il raggruppamento o il consorzio. I requisiti di cui ai punti d) e g) sono dimostrati come somma rispettivamente delle capacità finanziaria e dei vetture/Km svolti riferiti alle singole imprese mandanti e mandataria o consorziate; il requisito di cui al punto f) è comprovato mediante la produzione di copia della certificazione di qualità e si considera soddisfatto se posseduto almeno dalla capogruppo. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato esclusivamente mediante una o più attestazioni rilasciate, nelle varie forme tecniche, secondo il modello allegato al D.M. n. 161 del 28/4/2005³⁴, da imprese che esercitano attività bancaria, sulla base dei dati previsti dagli artt. 6 e 2 del D.Lgs. 22/12/2000, n. 395³⁵.

³⁴ Vd. Allegato n. 19

³⁵ **Art. 2 D.Lgs. 22/12/2000, n. 395:** Esenzioni

“1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in

- 27.4** Le imprese concorrenti dovranno inoltre assolvere ad ogni eventuale ulteriore incombenza prevista dal bando di gara.
- 27.5** L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione richiesta fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6.4 e 6.12.
- 27.6** Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito, di cui alla lett. g) del precedente comma 2, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con le modalità di cui ai commi successivi del medesimo articolo 49. I requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 395/2000³⁶ richiamati alle lett. c), d), ed e) del precedente comma 2, essendo richiesti per l'esercizio dell'attività stessa, sono di carattere personale, pertanto, per gli stessi non è ammesso l'avvalimento di cui al sopraccitato art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. Analogamente non è ammesso l'avvalimento per il requisito di cui alla lett. f) del suddetto comma 2.
- 27.7** Il presente affidamento non comporta alcuna interferenza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 tra il personale dell'Ente concedente e quello del Concessionario. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero³⁷.

considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi."

Art. 6 D.Lgs. 22/12/2000, n. 395: Requisito della capacità finanziaria

"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata."

³⁶ D.Lgs. 395/2000: "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, di cui al punto 27.2 lett. c), d) ed e)",

³⁷ "Contatto rischioso": Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

27.8 La verifica della congruità delle offerte sarà effettuata in base a quanto previsto dall'art. 86, comma 2 e 3 del D.Lgs n. 163/2006. L'Ente concedente valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 86 comma 5, e art. 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006³⁸; più precisamente l'Impresa concorrente dovrà indicare in che misura il prezzo offerto è suddiviso tra le varie voci di costo così come descritte nell'Allegato 16 e, per ciascuna voce, presentare le relative giustificazioni. Oltre a quanto sopra, l'offerente può presentare altre integrazioni che riterrà più opportune.

Art. 28 – Regole di partecipazione e contenuti dell'offerta

Entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara le imprese dovranno, **a pena d'esclusione**, far pervenire alla Provincia di Torino **un plico chiuso e sigillato** riportante all'esterno la dicitura: "**Offerta relativa all'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico urbano**", contenente:

³⁸ **Art. 86, comma 5 D.Lgs. n. 163/2006:** "Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'ingruietà dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio."

Art. 87, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006: "Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro];
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione."

A) Busta n° 1: Dichiarazioni. La busta dovrà essere chiusa e sigillata e recare all'esterno il nome della impresa concorrente e l'indicazione "Dichiarazioni". Essa dovrà contenere i sotto elencati elementi:

- a) le dichiarazioni per le quali si rinvia al bando;
- b) le ditte partecipanti dovranno dichiarare inoltre:
 - 1 - di assumere l'obbligo ad eseguire la fornitura al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni tutte del Capitolato d'oneri, avendo valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
 - 2 – il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 27.2 relativo alle Modalità di gara;
 - 3 - l'impegno, qualora partecipino alla gara raggruppamenti di operatori economici, a costituirsi in consorzio stabile o società di capitali entro sei mesi dall'aggiudicazione. A tal fine l'A.T.I. partecipante dovrà allegare altresì un piano organico per la costituzione del consorzio stabile di cui all'art. 10 del presente Capitolato o della società di capitale completo del piano industriale di cui all'art. 27.3;
- c) ricevuta dal versamento del contributo secondo le modalità indicate nel Bando di gara

B) Busta n° 2: Offerta tecnica. La busta dovrà essere chiusa e sigillata e recare all'esterno il nome della impresa concorrente e l'indicazione "Offerta tecnica". L'offerta dovrà essere formulata su carta intestata, firmata dal legale rappresentante della stessa, o da tutti i legali rappresentanti in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, contenente gli elementi necessari per la valutazione qualitativa di cui alle tabelle riportate all'Allegato 20. L'offerta tecnica dovrà, altresì, essere conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente Capitolato, con particolare riferimento all'art. 6.

C) Busta n° 3: Offerta economica. L'offerta economica dovrà essere chiusa in busta sigillata e separata dalla rimanente documentazione, riportante all'esterno il nome della ditta concorrente e l'indicazione: "Offerta economica". L'offerta economica dovrà essere, **a pena di esclusione**, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della impresa concorrente, redatta in marca da bollo di Euro 14,62, e riportare la percentuale di ribasso offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

Art. 29 – Procedura e criteri di aggiudicazione della gara

29.1 L'Ente concedente procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 18, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 422/97. Le offerte presentate verranno vagliate dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi della normativa vigente, mediante i parametri ed i relativi indicatori di cui all'Allegato 20.

OFFERTA TECNICA

TOT. MAX PUNTI 70

Alle voci dell'offerta tecnica di cui all'art. 28 lett. B) verrà assegnato il punteggio mediante l'applicazione dei parametri e degli indicatori di cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Allegato n. 20, in rapporto alle eventuali proposte migliorative offerte dall'impresa concorrente.

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti del progetto.

Le eventuali modifiche ai P.E.A. proposte dall'Impresa aggiudicataria non sono vincolanti per l'Ente concedente che si riserva di accoglierli a sua insindacabile discrezione, valutato l'interesse pubblico, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.

OFFERTA ECONOMICA

TOT. MAX PUNTI 30

Il prezzo offerto (esclusa Iva) dovrà essere riferito alla percentuale di ribasso dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 34.655.227,16.

Per la valutazione dell'offerta economica e l'attribuzione del relativo punteggio si procederà utilizzando la seguente formula:

offerta minima

$$P = P_m \times \frac{\text{offerta minima}}{\text{offerta considerata}}$$

offerta considerata

Dove:

P = punteggio attribuibile all'Impresa concorrente;

P_m = punteggio massimo attribuibile

Offerta minima = prezzo dell'offerta più bassa dopo l'applicazione del ribasso percentuale;

Offerta considerata = prezzo dell'offerta presa in considerazione

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica, previa comunicazione alle Imprese concorrenti, solo dopo l'esame, da parte della Commissione Giudicatrice, dell'offerta tecnica e dopo l'attribuzione del relativo punteggio.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Solo l'offerta economica, e non quella tecnica, (**Busta n. 1 e solo in tale sede**) dovrà essere corredata dalle giustificazioni comprovate da un piano economico-finanziario che illustri, per ogni anno di vigenza dei contratti di servizio, cumulativamente per tutti i servizi descritti nell'allegato 12, gli impatti finanziari ed economici di quanto dichiarato sia nell'offerta tecnica sia in quella economica; la mancata presentazione di tale piano comporterà l'esclusione dalla gara dell'Impresa concorrente. Qualora in sede di valutazione dell'offerta l'Ente affidante riscontrasse l'incongruenza tra il piano economico-finanziario e l'offerta stessa, l'Ente affidante potrà procedere all'esclusione dalla gara dell'Impresa concorrente. Il piano suddetto deve essere corredato dalla compilazione del modulo di calcolo previsto all'allegato 16, secondo le specifiche nello stesso descritte.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione provinciale di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

- 29.2** L'offerta è vincolante per l'impresa concorrente per 365 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta e fino all'aggiudicazione della concessione. Il contratto è stipulato entro 210 giorni dall'aggiudicazione. A norma dell'art. 10, comma 6 della L.R. n. 1/2000 l'avvio del servizio è fissato dopo tre mesi dalla firma del contratto.

Art. 30 – Garanzia per l'esecuzione del servizio

- 30.1** Al momento della sottoscrizione del contratto l'Impresa affidataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura massima del 5 per cento dell'importo contrattuale.
- 30.2** La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 30.3** La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 30.4** La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

30.5 L'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare immediatamente l'importo della garanzia prestata nel caso in cui la stessa venga parzialmente o interamente escussa.

Art. 31 - Disposizioni generali

31.1 Le spese del contratto (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del Concessionario.

31.2 Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino.

31.3 Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia al D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997, alla L.R. n. 1 del 4/1/2000, al D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006, al vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Torino, alle disposizioni contenute nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché al Codice Civile ed a tutte le norme vigenti in materia non espressamente citate.

ELENCO ALLEGATI

- 1) **Programma di Esercizio Aziendali: in formato Access e PDF su Cd (art. 2 Capitolato d'oneri)**
- 2) **ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI (artt. 2 e 6 Capitolato d'oneri):**
 - a) **Accordo di programma Regione Piemonte/Provincia di Torino**
 - b) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Val Pellice**
 - c) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Val Chisone e Germanasca**
 - d) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Val Sangone**
 - e) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Valli di Lanzo**
 - f) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Val Chiusella**
 - g) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Pinerolese e Pedemontana**
 - h) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Alta Valle Susa**
 - i) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia**
 - l) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Alto Canavese**
 - m) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comunità montana Valle Sacra**
 - n) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comune di Bardonecchia**
 - o) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comune di Carmagnola**
 - p) **Accordo di programma Provincia di Torino/Comune di Giaveno**
 - q) **Convenzione Provincia di Torino/Città di Ivrea**
 - r) **Convenzione Provincia di Torino/Città di Pinerolo**
- 3) **Servizi a chiamata (art. 4 Capitolato d'oneri)**

- 4) **Parco autobus ed Elenco depositi (sito, capacità, accessori) (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 5) **Deliberazione G.R. n. 66-3859 del 18/9/2006 (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 6) **Deliberazione G.R. n. 31-3125 del 12/6/2006 (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 7) **Deliberazione G.R. n. 134-22089 del 5/7/1988 (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 8) **TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (art. 11 Capitolato d'oneri):**
 - Deliberazione G.R. n. 66-6087 del 4/6/2007**
 - Tariffe Comuni**
 - Deliberazione G.R. n. 58-8267 del 14/10/1986**
 - Deliberazione G.R. n. 38-12800 del 28/4/1987**
 - Deliberazione G.R. n. 107-18324 del 14/9/1992**
 - Deliberazione G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000**
 - Deliberazione G.R. n. 24-1579 del 28/11/2005**
 - Deliberazione G.R. n. 21-1810 del 19/12/2005**
 - Deliberazione G.R. n. 56-6346 del 05/07/2007**
 - Deliberazione G.R. n. 15-12811 del 21/06/2004**
 - Tabella riassuntiva agevolazioni tariffarie**
 - Agevolazioni Tariffarie Comune di Carmagnola D.G.C. 11/03/2005, n. 96, D.G.C. 01/08/2008, n. 317 e D.G.C. 19/12/2008, n. 454**
 - Agevolazioni tariffarie Città di Pinerolo D.C.C. 26/11/2008, n. 85**
 - Circolare Regione Piemonte prot. n. 12442/DA12.03 del 4/12/2008**
 - Ricavi da traffico**
- 9) **Formula (art. 11 Capitolato d'oneri)**
- 10) **B.I.P. (art. 11 Capitolato d'oneri)**
 - Deliberazione G.R. n. 34-7051 del 08/10/2007**
 - Documento B.I.P.**
- 11) **Segnali Paline (art. 15 Capitolato d'oneri)**
- 12) **Compensazioni economiche (artt. 2 e 19 Capitolato d'oneri)**
- 12 bis) **Componenti retributive (art. 12 Capitolato d'oneri)**
- 14) **PERSONALE (art. 18 Capitolato d'oneri):**
 - Elenco personale dipendente**
 - Contratti integrativi**
 - Dichiarazione delle società cessanti di assenza di contratti integrativi**

- 15) **Elenco delle corse suppletive e sostitutive (art. 11 Capitolato d'oneri)**
- 16) **Modello di calcolo dei costi di TPL (artt. 12, 27 e 29 Capitolato d'oneri)**
- 16 bis) **Determinazione delle misure delle compensazioni unitarie (per km*vettura) disaggregata per voci di costo (artt. 12, 27 e 29 Capitolato d'oneri)**
- 17) **Deliberazione G.R. n. 22-8415 del 17/03/2008 (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 18) **Penali (art. 20 Capitolato d'oneri)**
- 19) **D.M. n. 161 del 28/04/2005 (art. 27 Capitolato d'oneri)**
- 20) **Sistema di valutazione delle offerte (artt. 28 e 29 Capitolato d'oneri)**
- 21) **OTX (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 22) **Nodi di interscambio (Allegato n. 20)**
- 23) **Linee ferroviarie (Allegato n. 20)**
- 24) **Circolare Regione Piemonte prot. n. 11337/DA12.03 del 6/11/2008 (Allegato n. 20)**
- 25) **Linee di forza della rete (Allegato n. 20)**
- 26) **Circolare della Regione Piemonte n. 2112/DB1204 del 10/03/2009 (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 27) **Aree omogenee (art. 6 Capitolato d'oneri)**
- 28) **Specifiche Comune di Bardonecchia**
- 29) **Specifiche Comune di Carmagnola**
- 30) **Specifiche Comune di Giaveno**
- 31) **Specifiche Città di Ivrea**
- 32) **Specifiche Città di Pinerolo**

Inoltre:

Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, per il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009

Programma di Attuazione provinciale della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2007-2009

Programma di attuazione comunale della Città di Pinerolo

Programma di attuazione della L.R. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 Conurbazione di Ivrea

Programma di attuazione della L.R. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 del Comune Carmagnola

**Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano del Comune di
Giaveno**

**Programma di attuazione della L.R. 1/2000 in materia di trasporto pubblico
locale per il triennio 2007/2009 del Comune di Bardonecchia**